

Onorevoli Senatori. –

Titolo I – STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Capo I – Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione

Art. 1. - (*Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni*). – Il presente articolo prevede il definanziamento delle autorizzazioni di spesa totalmente inutilizzate negli ultimi tre anni al fine di recuperare risorse da destinare al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. La verifica sullo stato degli impegni delle predette autorizzazioni di spesa è effettuata in relazione alle risultanze del rendiconto generale dello Stato degli anni 2007, 2008 e 2009. Conseguentemente con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Art. 2. - (*Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio*). – L'articolo 2, limitatamente al triennio 2011-2013, reca disposizioni volte ad ampliare il grado di flessibilità del bilancio, al fine di mettere in condizione le amministrazioni di far fronte alla riduzione lineare del dieci per cento delle dotazioni finanziarie. La disposizione deroga all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede per motivate esigenze la possibilità di effettuare la rimodulazione in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, con il disegno di legge di bilancio. Rimane precluso – in quanto intervento dequalificativo della spesa – l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Inoltre dovrà essere assicurato il rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Circa la riduzione disposta per il triennio 2011-2013, essa si riferisce alle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle risorse rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009. Tali spese sono riconducibili a quelle disposte da fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio e le spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. Dalla predetta riduzione sono escluse le risorse destinate al fondo ordinario delle università, all'informatica, alla ricerca nonché al finanziamento del cinque per mille.

Art. 3. - (*Presidenza del Consiglio dei ministri e Banca d'Italia – riduzioni di spesa*). – La disposizione, in coerenza con un processo di razionalizzazione delle spese degli apparati pubblici, impone alla Presidenza del Consiglio dei ministri di raggiungere complessivamente un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro attraverso una riduzione di posti negli organici dirigenziali, comprensiva di quella già prevista dalle disposizioni vigenti. Un risparmio di ulteriori 3 milioni di euro deriva inoltre dal contenimento dei *budget* per le strutture di missione della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri. Un risparmio ulteriore di 50 milioni di euro rinviene dalla riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari.

Art. 4. - (*Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni*) – La proposta normativa si colloca nel campo delle iniziative volte alla modernizzazione e all'efficienza dell'Amministrazione pubblica ed è finalizzata alla realizzazione e all'introduzione di un nuovo sistema per i pagamenti e i rimborsi effettuati dall'amministrazione, tramite l'utilizzo di carte elettroniche istituzionali. Il processo offre al cittadino la possibilità di ricevere somme mediante accredito su una carta elettronica «istituzionale» già in suo possesso come la tessera sanitaria o la carta multi servizi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Tale possibilità si affianca, come ulteriore alternativa, ai tradizionali canali di pagamento utilizzati dalla pubblica amministrazione.

Capo II – Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi

Art. 5. - (*Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici*). – La disposizione di cui al comma 1 prevede il versamento al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato delle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale. Inoltre allo stesso fondo affluiranno anche gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.

La disposizione di cui al comma 2 prevede che il trattamento economico di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, che non siano parlamentari, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2011. L'intervento riguarda, con riferimento al Governo attualmente in carica, due Ministri e sette Sottosegretari di Stato, per complessive nove unità.

Il comma 3 prevede la riduzione, rispetto all'importo complessivo erogato nel 2009, del 10 per cento dei compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Dalla riduzione è escluso il trattamento retributivo di servizio. Per quanto concerne i gettoni di presenza è previsto che gli stessi non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

La disposizione di cui al comma 4 prevede la riduzione dei rimborsi a favore dei partiti politici, riducendo del 10 per cento il contributo di un euro quale moltiplicatore per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, nonché sopprimendo le quote annuali dei rimborsi in caso di scioglimento anticipato del Parlamento. La disposizione si applica a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 5 prevede che per gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni svolti da titolari di cariche elettive questi ultimi possono percepire solo il rimborso spese ed il gettone di presenza non può superare 30 euro a seduta.

Le misure introdotte dai commi da 6 a 11 sono volte ad ottenere una riduzione dei «costi della politica» a livello locale.

La norma opera attraverso una modifica di talune disposizioni recate dagli articoli 82, 83 e 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare si opera nei seguenti termini:

- i consiglieri comunali e provinciali e circoscrizionali hanno diritto a una indennità di funzione onnicomprensiva, la cui entità non può essere superiore a un quinto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente;

- si sopprime l'attribuzione di gettoni di presenza e si conferma che ai consiglieri circoscrizionali non è dovuta alcuna indennità.

- si prevede che, con decreto del Ministero dell'interno, si riducano gli importi delle indennità attualmente vigenti, con percentuali specifiche di riduzione parametrata all'entità demografica dei comuni. Nessuna riduzione è prevista per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

- si prevede la non attribuibilità agli amministratori di comunità montane, di unioni di comuni e di organismi territoriali deputati alla gestione di servizi pubblici di qualsiasi forma di retribuzione;

- si interviene sulle spese di missione degli amministratori locali, eliminando il «rimborso forfetario onnicomprensivo» attualmente previsto dalla normativa vigente.

Art. 6. - (*Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*). – La disposizione del comma 1 si colloca in un processo di revisione degli organismi collegiali rivolto al raggiungimento della generale soppressione degli stessi fino al definitivo trasferimento delle relative attività nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni in linea con quanto previsto dall'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In particolare la norma dispone che la partecipazione agli organismi collegiali sia solo a titolo onorifico e riconduce i corrispettivi alla partecipazione soltanto ai rimborsi spese e, qualora previsti dalla normativa vigente, ai gettoni di presenza erogabili, comunque, nella misura massima di 30 euro a seduta giornaliera. Sono esclusi dall'applicazione della norma le commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, e la struttura tecnica di Missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti che opera presso il Dipartimento del tesoro.

La disposizione di cui al comma 2 prevede che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione e di controllo, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica, introducendo il principio che essa può dar diritto solo al rimborso delle spese sostenute se previsto dalla normativa vigente nonché ad eventuali gettoni di presenza che comunque non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera, stabilendo la corrispondente responsabilità erariale per la violazione di quanto ivi previsto.

Misure sanzionatorie sono stabilite anche per gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal comma, prevedendo che essi non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Rimangono esclusi dal campo di applicazione della disposizione gli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, le camere di commercio, gli enti del servizio sanitario nazionale, gli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria e gli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.

La disposizione introdotta con il comma 3 riduce del 10 per cento le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Si specifica in ogni caso che la riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione della disposizione i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché gli altri commissari straordinari, comunque denominati.

La disposizione proposta al comma 4 prevede che, nei casi indicati dall'articolo 62 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la partecipazione all'amministrazione di enti e società, gli incarichi si intendono svolti nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti. Pertanto, i relativi compensi, dovuti dalle società o dagli enti, sono corrisposti direttamente all'amministrazione medesima. Tali somme confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.

Viene, altresì, previsto che la disposizione si applichi anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La disposizione di cui al comma 5 prevede l'adeguamento degli statuti di tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, in modo da assicurare che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Inoltre viene stabilito che le Amministrazioni vigilanti debbono comunque provvedere ad adeguare la relativa disciplina di organizzazione con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al

fine di apportare gli adeguamenti previsti dalla disposizione in esame. Infine si introduce il principio sanzionatorio per la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dalla disposizione, prevedendo che tale inadempimento determina responsabilità erariale.

In coerenza con le riduzioni operate nell'ambito della pubblica amministrazione, la disposizione del comma 6 prevede la riduzione del 10 per cento del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società possedute in misura totalitaria dalle predette amministrazioni pubbliche. Sono escluse dal campo di applicazione della disposizione le società quotate.

La disposizione di cui al comma 7 prevede il contenimento della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti. In particolare si stabilisce che la citata spesa non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Rimangono escluse dal campo di applicazione della disposizione le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati.

La disposizione di cui al comma 8 prevede il contenimento della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

In particolare si stabilisce che la citata spesa non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Nell'ambito del generale contenimento delle spese sostenute per le finalità in esame, è rimessa inoltre al Ministro competente la preventiva autorizzazione per organizzare convegni, giornate e feste celebrative, nonché cerimonie di inaugurazione e altri eventi simili.

La stessa autorizzazione per le magistrature e le autorità indipendenti, è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le Forze armate e le Forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.

Tale autorizzazione può essere rilasciata solo ove non è possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito *internet* istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non è possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito *internet* istituzionale. Qualora tali manifestazioni celebrative vengano autorizzate, la disposizione precisa che al personale che vi partecipa non è dovuto nessun compenso per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né il diritto a fruire di riposi compensativi. Infine si precisa che rimangono esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni i convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché le mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e gli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.

Il comma 9 introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità indipendenti, di effettuare spese per sponsorizzazioni.

Il comma 10 prevede la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8.

La disposizione del comma 11 prevede che le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si debbano conformare al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, previsto per le pubbliche amministrazioni.

La disposizione del comma 12, rivolta a sopprimere la diaria di missione all'estero, rientra nell'ambito di un intervento rivolto al contenimento delle spese per il trattamento accessorio delle Amministrazioni dello Stato. L'intervento è finalizzato al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute (viaggio, vitto e alloggio) per recarsi all'estero.

Considerato che, in base alla vigente normativa, la diaria compensava anche le spese per il vitto, la disposizione prevede un rinvio ad apposito provvedimento ai fini della determinazione dei criteri e delle misure delle spese per il vitto e per l'alloggio. La norma inoltre è rivolta a sopprimere l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per il personale contrattualizzato che, nei casi debitamente autorizzati, dimostrava la necessità di dover ricorrere al mezzo proprio, attesa l'impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici. Conseguentemente è soppressa la misura

dell'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, che rimborsava le spese per l'utilizzo del mezzo proprio.

Al comma 13 si prevede il contenimento della spesa annua per le attività di formazione da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti. In particolare stabilisce che tale spesa non deve essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Al fine del contenimento di tali spese, è previsto che le predette amministrazioni svolgano prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Infine si prevede che la disposizione non si applichi all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di polizia tramite i propri organismi di formazione.

La disposizione del comma 14 riduce del 20 per cento l'importo da destinare da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, a spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Rimangono escluse dal campo di applicazione della citata disposizione le auto vetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il comma 15 prevede che il corrispettivo spettante allo Stato per il trasferimento dei proventi dell'attività di liquidazione degli enti disciolti, di cui all'articolo 41, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è versato, entro il 31 ottobre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato.

La disposizione di cui al comma 16, nel prevedere la soppressione del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, stabilisce che il suo patrimonio residuo, al netto del versamento di 200 milioni da versare al bilancio dello Stato, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata.

La disposizione prevede altresì che detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi.

Si prevede inoltre l'intervento di un collegio di tre periti (designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente dal Ministero dell'economia e delle finanze) il quale è chiamato a verificare la situazione economico-patrimoniale e a predisporre, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito.

La disposizione specifica, altresì, che la valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine la disposizione prevede che al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

Il comma 17, prevede la decadenza dalle loro funzioni dei liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Società iniziative e sviluppo di attività industriali - ISAI s.p.a. in liquidazione. In conseguenza di ciò, la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16.

Infine la disposizione prevede l'abrogazione delle disposizioni secondo cui il Comitato per

l'intervento nella Sir continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI S.p.a.) in liquidazione verso corrispettivo da definire con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Ulteriore disposizione abrogata è quella sulla base della quale si prevede che al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e che il conto è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e produce gli effetti di cui all'articolo 2454 del codice civile.

Il comma 18, stabilisce l'esenzione di tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

La disposizione del comma 19 nell'ambito di un obiettivo di massimo efficientamento delle società pubbliche, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Nell'ambito della predetta limitazione, viene specificato che sono comunque consentiti i trasferimenti alle citate società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Una deroga a quanto stabilito dalla disposizione in esame, è tuttavia prevista al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità.

Infatti in tali circostanze, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi che la disposizione ha limitato.

Il comma 20 specifica che rimangono escluse dal campo di applicazione dell'articolo in esame in via diretta le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Inoltre la disposizione prevede, dall'anno 2011, l'accantonamento di una quota del 10 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario. Per tale accantonamento viene previsto il successivo svincolo e destinazione alle regioni a statuto ordinario che hanno dato attuazione alle disposizioni secondo cui ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.

Il comma 21, prevede infine, il versamento ad apposito capitolo del bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa operate con l'articolo in esame. Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Art. 7. - (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti). - Le disposizioni dal comma 1 al comma 6 prevedono la soppressione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e l'attribuzione delle relative funzioni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, al fine di coordinare ed ottimizzare le attività di competenza degli enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di evitare, conseguentemente, duplicazioni di attività e di spesa. Per le medesime finalità è prevista, altresì, la soppressione dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) ed il trasferimento delle relative funzioni all'INPS.

Conseguentemente è previsto il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento avverrà sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione in esame prevede inoltre l'incremento delle dotazioni organiche di INPS e INAIL in un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. Viene specificato altresì che al personale transitato dall'ISPELS continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII, in attesa della definizione dei nuovi comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.

Inoltre nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica.

Viene disposto, anche, che i posti corrispondenti all'incarico di componente dei collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, come soppressi ai sensi della presente disposizione, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. È prevista, ancora, la cessazione degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi sindacali di INPS, INAIL, Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) ed IPSEMA riferiti a posizioni sopresse per effetto della disposizione in esame, con effetto dalla data di adozione dei decreti ministeriali di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi. Ai dirigenti ai quali non è attribuito nuovamente il medesimo incarico presso il collegio dei sindaci degli enti riordinati è conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.

Con riferimento all'ordinamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza, le disposizioni di cui dai commi 7 a 14 apportano modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e prevedono la riduzione degli organi degli enti, dai quali è stato espunto il consiglio di amministrazione. Inoltre, è stabilito che il presidente dell'ente sia scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente. Per la nomina del presidente è, altresì, prevista l'acquisizione dell'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni, decorsi infruttuosamente i quali, si procede, in ogni caso, alla nomina. È previsto, altresì, che almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. In coerenza con l'eliminazione del consiglio di amministrazione dagli organi degli enti in parola, le funzioni ad esso relative sono attribuite al presidente, che, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica ricoperta, ha diritto ad un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Riguardo al direttore generale, questi può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza.

La disposizione in esame prevede, altresì, la riduzione del numero dei componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza in misura non inferiore al trenta per cento, con effetto dalla ricostituzione dei consigli medesimi.

È prevista inoltre la riduzione, nella stessa misura, del numero dei componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS nonché dei comitati regionali e provinciali dell'Istituto medesimo, con effetto dalla ricostituzione dei comitati stessi. È disposta anche la riduzione degli emolumenti spettanti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse INPS. A tal proposito, è previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori in parola non possono superare l'importo di euro 30 a seduta. Sempre a decorrere dal 1° luglio 2010, l'attività

istituzionale degli organi collegiali degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza. Gli enti in oggetto sono conseguentemente tenuti a modificare i rispettivi regolamenti di organizzazione e nelle more di tale recepimento è prevista, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni neointrodotte. È, infine, estesa l'applicazione delle disposizioni in questione anche all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

La disposizione di cui al comma 15 dispone la soppressione dell'Istituto affari sociali (IAS) e il conseguente trasferimento delle funzioni all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Il proseguimento delle attività di ricerca nei settori di competenza dell'IAS è assicurato dall'istituzione nell'ambito dell'ISFOL di un'apposita macroarea. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'istituto è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'IAS alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL provvede agli adeguamenti statutari.

La disposizione di cui al comma 16 prevede la soppressione dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD) ed il relativo trasferimento di funzioni all'ENPALS.

Il comma 17 prevede che le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsti nel presente decreto sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'articolo 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che prevede l'adozione di un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.

Con la disposizione del comma 18 si è prevista la soppressione dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), prefigurando il passaggio del relativo personale oltreché nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, anche presso gli enti ed istituzioni di ricerca per i profili di ricercatore e tecnologo, con contestuale passaggio delle relative risorse finanziarie e strumentali alle amministrazioni di rispettiva destinazione. La previsione volta a disporre il passaggio dei ricercatori e tecnologi agli enti di ricerca discende dalla circostanza che nel comparto Ministeri non sono rinvenibili figure equiparabili agli stessi mentre il loro passaggio presso altri enti di ricerca non presenta alcun profilo di criticità e non necessita di tabelle di equiparazione. È stata disposta, poi, unicamente l'immissione in ruolo del solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato mentre per i contratti di lavoro di altra natura si è prefigurato il subentro delle amministrazioni di destinazione nella titolarità dei medesimi rapporti, fino alla loro naturale scadenza. Infine, si è previsto che dalla soppressione dell'ISAE non devono conseguire oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 19 prevede la soppressione dell'Ente italiano montagna e la successione a titolo universale della Presidenza del Consiglio dei ministri con trasferimento delle risorse strumentali e di personale in servizio presso l'ente al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza e, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca, sono stabilite mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È previsto, inoltre, l'inquadramento nei ruoli della Presidenza dei dipendenti a tempo indeterminato, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza. Conseguentemente, sarà necessario provvedere ad una rideterminazione delle dotazioni organiche di pertinenza delle amministrazioni interessate. Al pari di quanto previsto per l'ISAE, il trasferimento disposto non incide sul trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Inoltre, nel caso in cui il trattamento in questione risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'attuazione della disposizione in parola non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 20 prevede la soppressione degli enti elencati all'allegato 2 ed il trasferimento sia delle funzioni esercitate sia del personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso gli enti in questione alle amministrazioni e agli enti corrispondentemente individuati, inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, sarà necessario provvedere ad una rideterminazione delle dotazioni organiche di pertinenza delle amministrazioni di destinazione. Il trasferimento disposto non incide sul trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Inoltre, nel caso in cui il trattamento in questione risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'attuazione della disposizione in parola non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito del processo di razionalizzazione in esame, il comma 14 prevede l'afflusso delle dotazioni finanziarie e strumentali agli stati di previsione o ai bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici.

In coerenza con le esigenze di continuità dell'azione amministrativa, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività facente capo agli enti interessati continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già utilizzati a tale scopo.

La disposizione di cui al comma 21 dispone la soppressione dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e l'assegnazione delle relative funzioni e risorse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca, mediante uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stabilite, altresì, le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite ed individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di ricerca. È previsto, inoltre, l'inquadramento nei ruoli del Ministero dei dipendenti a tempo indeterminato, sulla base di un'apposita tabella approvata con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Conseguentemente, sarà necessario provvedere ad una rideterminazione delle dotazioni organiche di pertinenza delle amministrazioni interessate. Il trasferimento disposto non incide sul trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Inoltre, nel caso in cui il trattamento in questione risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'attuazione della disposizione in parola non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione del comma 22 è diretta a prevedere che la nomina dei componenti degli organi sociali della SACE S.p.A. siano effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con Ministero dello sviluppo economico.

La disposizione di cui al comma 23, al fine di consentire la ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Sogin Spa, e quindi il suo corretto funzionamento, è diretta all'abrogazione delle disposizioni che stabilivano:

a) che con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze fossero ridefiniti i compiti e le funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico;

b) la nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, da ridefinire al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore delle norme abrogate decadeva alla medesima data.

Conseguentemente si prevede che la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della citata Sogin Spa è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

La disposizione di cui al comma 24 prevede la riduzione del 50 per cento degli stanziamenti esistenti sui pertinenti capitoli di bilancio finalizzati al concorso dello Stato al finanziamento di enti, istituti, fondazioni e altri organismi, anche di diritto privato. Il parametro finanziario di riferimento è rappresentato dalle dotazioni previste per l'anno 2009. Parallelamente, per garantire un efficientamento della spesa a tale titolo sostenuta dalle amministrazioni, e consentire un utile riordino delle erogazioni finora sostenuta in tale settore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i singoli Ministri stabiliscono il riparto delle risorse così disponibili.

Il comma 25 prevede la soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Inoltre si prevede la possibilità che le predette Commissioni possano avvalersi, previa stipula di appositi protocolli di intesa, da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni, a titolo gratuito delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Si tratta quindi di una norma di razionalizzazione volta al miglioramento della funzionalità del sistema delle Commissioni mediche di verifica.

I commi da 26 a 29 prevedono l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione. A tal riguardo si prevede che la Presidenza si possa avvalere del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del Ministero dello Sviluppo economico, con le strutture organizzative di livello dirigenziale generale competenti in materia di politica regionale unitaria comunitaria e nazionale. Si precisa inoltre che le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

La disposizione di cui al comma 30 tende a chiarire in via interpretativa che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre a non riguardare gli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del citato comma 1, come precisato con il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non riguarda neanche quegli enti comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale precisazione interpretativa si rende necessaria anche per il fatto che il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa 19 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.17 del 22 gennaio 2009, tendente a confermare gli enti pubblici non economici ai sensi del citato articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, non ha carattere esclusivo, in quanto in esso non sono ricompresi quegli enti che a quella data, seppure risultanti istituiti per legge comunque non erano ancora operativi posto che la relativa dotazione organica non era ancora definita e per i quali quindi la mancata inclusione nel citato decreto non può certo comportare l'effetto della mancata conferma e quindi l'effetto soppressivo.

Il comma 31 trasferisce la vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito al Ministero per lo sviluppo economico.

Art. 8. - (*Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche*). - Il comma 1, con riferimento al valore degli immobili utilizzati, riduce dal 3 per cento al 2 per cento il limite delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Tali limiti di spesa possono essere superati

solo con l'autorizzazione dell'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La disposizione precisa che sono esclusi dal campo di applicazione delle suddette limitazioni gli interventi obbligatori riconducibili al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il comma 2 prevede che all'applicazione delle limitazioni sopra descritte nonché delle misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili siano tenuti anche le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nell'ottica del massimo contenimento della spesa per locazioni passive, la disposizione prevede che gli obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio, relativa alla previsione triennale del fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate non più necessarie, si applichino a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Inoltre si prevede al comma 3 che, nell'ambito dei piani di razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni sopra specificati, se l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non rilascia gli immobili utilizzati entro il termine stabilito dalla comunicazione dell'Agenzia del demanio, il Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede ad effettuare una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

Il comma 4 prevede la possibilità che le risorse finanziarie degli enti di previdenza, ad esclusione di quelle per gli investimenti in Abruzzo, sono destinate all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni dell'Agenzia del demanio che, inoltre, esprime un apposito parere in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare.

Il comma 5 stabilisce i criteri per ottimizzare la spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Nello specifico si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, fornisca criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni stesse nonché i dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. Infatti le Amministrazioni devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di schemi nonché di modalità di trasmissione stabilite con successiva circolare del Ministro dell'economia e delle finanze, dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi. L'obiettivo che la disposizione tende a perseguire è quello di pervenire alla elaborazione, da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, di piani di razionalizzazione che consentano di ridurre la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009. In tale contesto di efficientamento della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, si prevede che la Consip S.p.A. fornisca il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa, previsti dalla legge n. 196 del 2009.

I commi da 6 a 8 prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa stipulare con gli enti previdenziali e assistenziali vigilati apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati. A tal fine, sono riconosciuti canoni e oneri agevolati, in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Per la realizzazione dei poli logistici integrati è prevista l'utilizzazione di sedi uniche e la riduzione del 40 per cento dell'indice di occupazione *pro capite* in uso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto. Il comma 8 specifica la natura strumentale degli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati. Sono previste forme di investimento dirette e indirette per l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali degli enti previdenziali e assistenziali. In caso di alienazione di immobili strumentali, gli enti in parola possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati e le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato. Il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i piani relativi agli investimenti in questione e i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati.

Il comma 9 prevede che gli enti di previdenza, entro il 31 dicembre 2010, debbano procedere alla ricognizione degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

È previsto al comma 10 che la possibilità di adottare provvedimenti motivati con cui dichiarare le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti», oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza, sia estesa ai dirigenti generali, al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa.

Con il comma 11 si prevede la riassegnazione delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, al Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine, non si applicano i limiti previsti all'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate previste per le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il comma 12 prevede il differimento, per le pubbliche amministrazioni, dell'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, con riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La disposizione di cui al comma 13 blocca anche per il triennio 2011-2012-2013 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita negli importi vigenti nell'anno 1992 (indennità bilinguismo magistrati, compensi commissioni esaminatrici di concorso, eccetera) nonché nelle misure erogate nell'anno 1996 le indennità collegate al trattamento economico di missione e di trasferimento.

In carenza di tale proroga gli importi degli anzidetti emolumenti verrebbero a subire un incremento tendenziale non inferiore, rispettivamente, al 56 ed al 32 per cento circa, pari alla sommatoria dei tassi d'inflazione relativi ai periodi di vigenza del blocco. Parimenti il predetto blocco viene confermato per i compensi, indennità e rimborsi erogati dalle pubbliche amministrazioni agli estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di particolari funzioni (giudici popolari, giudice di pace, compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, eccetera); in mancanza i trattamenti stessi subirebbero un incremento non inferiore al 15 per cento. Conseguentemente si dispone che a decorrere dall'anno 2014 gli importi delle predette indennità e i compensi possono essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2013, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La disposizione del comma 14, in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, circa il blocco della tornata contrattuale relativa al triennio 2010-2012, destina le economie di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al settore scolastico; infatti, il comma 9 del citato articolo 64 destinava specificatamente i predetti risparmi all'incremento delle risorse contrattuali stanziata per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola, a decorrere dall'anno 2010.

Capo III – Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

Art. 9. - (*Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico*). – Il comma 1 si colloca nell'ambito delle misure dirette al contenimento della spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche, così come identificate – ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 – dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). La disposizione stabilisce che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsto dai rispettivi ordinamenti, non possa superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatti salvi gli incrementi che

si realizzano per effetto dell'entrata a regime della misura dell'indennità di vacanza contrattuale.

La disposizione del comma 2 si colloca nell'ambito degli interventi tesi a ridurre la spesa per redditi da lavoro dei dipendenti pubblici, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale ed al fine di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. Al primo periodo, per i dipendenti pubblici facenti capo alle amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, il cui trattamento economico complessivo – così come previsto dai rispettivi ordinamenti – è superiore a 90.000 euro annui lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, vengono disposte, per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui, le seguenti riduzioni:

- 5 per cento per la parte superiore i 90.000 euro e fino a 150.000 euro annui lordi;
- 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro annui lordi.

Al terzo periodo si precisa che tali riduzioni non operano ai fini previdenziali.

Finalità equitative ha la disposizione relativa ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, considerato che per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione i trattamenti economici accessori sono equiparati a quelli del personale dei ruoli del Ministero. Infatti, per tale personale, nel corso degli anni, i trattamenti economici accessori sono stati oggetto di numerose misure di contenimento (articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e articolo 67, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Inoltre, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il trattamento economico accessorio del personale dei Ministeri è strettamente correlato a sistemi di valutazione della *performance* che non si applica ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Pertanto, la norma è rivolta ad un riallineamento della relativa spesa.

Al comma 3 si prevede l'invarianza del trattamento economico complessivo spettante ai titolari degli incarichi dirigenziali di livello generale, prevedendo che non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, l'ipotesi normativa recata dal primo periodo del comma 4 prevede che i rinnovi contrattuali relativi al personale delle pubbliche amministrazioni, per il biennio 2008-2009, non possano prevedere miglioramenti economici per il medesimo biennio superiori al 3,2 per cento. In tale quadro, al secondo periodo, è stato altresì previsto, allo scopo di allineare i miglioramenti economici del biennio in questione relativi al personale dei diversi comparti del pubblico impiego, un intervento volto a rendere inefficaci le clausole contenute in contratti già stipulati non in linea con il predetto limite di incremento retributivo. Quest'ultima previsione trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del comparto regioni ed enti locali (personale non dirigente) e di quello degli enti del Servizio sanitario nazionale (personale dirigente e non). Infine, l'ultimo periodo prevede che il predetto limite del 3,2 per cento, quale miglioramento economico per il biennio 2008-2009, non trova applicazione per il personale delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.

Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12 sono volte alla definizione di nuovi limiti alle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato (ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Università), comprese le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca. In particolare, viene previsto che per il triennio 2011-2013, dette amministrazioni ed enti possano procedere ad assunzioni entro il limite del 20 per cento del personale cessato nell'anno precedente. Per il 2014, detto limite è fissato nella misura del 50 per cento e, a decorrere dall'anno 2015, al fine di rendere strutturali le economie conseguite, viene prevista la sola possibilità di reintegro del *turn over*. I limiti suddetti vengono riferiti sia alla spesa consentita per le assunzioni, sia – con l'esclusione degli enti di ricerca – al numero di unità assumibili. Con riferimento ai Corpi di polizia ed ai Vigili del fuoco, viene confermata la possibilità di procedere ad assunzioni di personale entro il limite delle cessazioni dell'anno precedente. Per le Università resta in vigore quanto previsto dall'articolo 66, comma

13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Al fine di non penalizzare gli enti di piccole dimensioni, viene infine prevista la possibilità di cumulare quote di assunzioni inferiori all'unità che altrimenti, relativamente ai singoli anni, non consentirebbero di procedere ad alcuna assunzione.

La norma del comma 15 assicura per l'anno scolastico 2010-2011 un contingente di docenti di sostegno pari a quello in servizio nell'organico di fatto dell'a.s. 2009-2010. La disposizione, che rafforza il principio del ricorso alle nomine di docenti di sostegno in deroga alle dotazioni organiche assegnate solo nei casi di particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1993, n. 104, è finalizzata al contenimento del contingente complessivo di docenti di sostegno da nominare annualmente e, pertanto, è funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La disposizione di cui al comma 16 è diretta a ridurre la capacità di spesa del settore sanitario, mediante la riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Ciò in funzione dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 17 e 24 (che estende al personale convenzionato le disposizioni relative al personale dipendente) relativi al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Commi da 17 a 22: in considerazione della particolare gravità della situazione economica e finanziaria internazionale e delle ripercussioni sull'economia nazionale, la norma sospende – senza possibilità di recupero – le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale. È disposta, inoltre, la disapplicazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Infine, è stabilita la rideterminazione – complessivamente in riduzione – delle risorse previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in modo tale da:

- riportarle agli importi corrispondenti alla misura di regime dell'indennità di vacanza contrattuale che si determina a partire dal mese di luglio 2010;

- tenere conto della predetta disapplicazione dei meccanismi di adeguamento automatico.

La rideterminazione delle risorse utilizza una base informativa aggiornata per alcuni dati stipendi ali di riferimento, nonché per la definizione della percentuale di incremento per l'anno 2010 per il personale con adeguamento automatico della retribuzione, comunicata dall'ISTAT nel mese di marzo 2010.

È disposta la sospensione, senza possibilità di recupero, delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, fatta salva l'erogazione nelle misure previste dell'indennità di vacanza contrattuale. Vengono rideterminate per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 le risorse previste per il personale statale ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, commi 13 e 14. Le predette risorse sono riportate agli importi corrispondenti alla misura di regime dell'indennità di vacanza contrattuale che si determina a partire dal mese di luglio 2010, tenendo conto della base informativa aggiornata e del blocco degli incrementi retributivi per il personale con adeguamento automatico della retribuzione.

Inoltre si precisa che le risorse rideterminate comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (per contributi previdenziali ed IRAP).

Si prevede che le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale rideterminino anch'esse le risorse per il rinnovo contrattuale del triennio 2010-2012 per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 nelle misure corrispondenti a quelle stabilite per il personale statale contrattualizzato.

In considerazione della particolare gravità della situazione economica e finanziaria internazionale e delle ripercussioni sull'economia nazionale, la norma dispone la

disapplicazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali per classi e scatti per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Inoltre, le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, sono fatte salve per i soli aspetti giuridici.

In tale contesto si dispone per tutte le categorie di personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (magistrati, professori e ricercatori universitari, dirigenti dei Corpi di polizia e delle Forze armate):

- il blocco degli incrementi retributivi a titolo di adeguamento automatico per gli anni 2011, 2012 e 2013;
- che il triennio 2011-2013 non sia utile ai fini della maturazione degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio;
- che le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto per i predetti anni ai soli fini giuridici.

All'interno di tale contesto, poi, si prevede, in merito agli istituti di cui sopra, disposizioni specifiche per il solo personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, (magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, militare e avvocati e procuratori dello Stato). In particolare:

- conferma, in primo luogo, che per gli anni 2011, 2012 e 2013 non saranno erogati, senza possibilità di recupero, né acconti né conguaglio relativamente agli adeguamenti retributivi previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al fine di evitare, però, che il meccanismo di computo triennale possa comportare un trascinarsi degli effetti di blocco retributivo oltre il triennio 2011-2013, prevede il criterio - di valenza programmatica - con il quale operare i suddetti adeguamenti retributivi per gli anni 2014 e 2015, stabilendo che per l'anno 2014 compete, a titolo di acconto, lo stesso incremento retributivo riconosciuto per l'anno 2010 (+ 3,04 per cento). Inoltre, fermo restando il meccanismo di definizione dell'adeguamento retributivo come previsto dal suddetto articolo 24, la norma prevede che nel 2015 il beneficio spettante a titolo di conguaglio per l'intero triennio 2013-2015, venga calcolato sulla base degli incrementi medi percepiti dal restante pubblico impiego negli anni 2009-2010 e 2014. Il conguaglio dovrà tenere conto (con contestuale riassorbimento) di quanto corrisposto a titolo di acconto negli anni 2010 e 2014;

- si prevede, altresì, che la maturazione degli automatismi stipendiali (per classi e scatti) è differita di tre anni a partire dal 1° gennaio 2011 con successiva attribuzione del valore economico che si sarebbe maturato nel corso del triennio, senza dar luogo a competenze arretrate. Il periodo di differimento concorre alla maturazione degli automatismi stipendiali spettanti dal 1° gennaio 2014.

Il comma 23, in materia di blocco degli automatismi stipendiali al personale del comparto Scuola, stabilisce che, per il personale docente nonché per quello amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali.

Per il predetto personale è contrattualmente definita una struttura stipendiale suddivisa in sette posizioni economiche della durata media di circa sei anni, distinte per ciascun profilo professionale; con l'esclusione degli anni 2010, 2011 e 2012 dal computo dell'anzianità utile per i relativi passaggi stipendiali, si determinerebbero nell'arco di 37 anni, a decorrere dall'anno 2011, economie di spesa conseguenti allo slittamento di tre anni, per tutto il personale in servizio nel triennio 2010-2012, degli incrementi economici relativi ai passaggi nelle classi stipendiali successive.

L'intervento normativo proposto con il comma 25 stabilisce che non costituiscono eccedenze, in deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Tali unità di personale restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, con successivo riassorbimento all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale.

Ai fini della neutralità finanziaria viene, altresì, previsto che in relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze di organico.

Con una specifica previsione viene previsto a decorrere dal 1° gennaio 2011 il transito presso le amministrazioni interessate, anche in soprannumero, del personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283. Viene prevista la possibilità di attribuire agli interessati un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione.

Il comma 26 consente, in alternativa a quanto previsto dal comma precedente, la ricollocazione del predetto personale in soprannumero presso uffici di altre amministrazioni pubbliche che presentino carenze di organico, mediante accordi di mobilità, anche intercompartimentale, da stipularsi tra le amministrazioni interessate.

Infine, il comma 27 prevede che fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualunque titolo e con qualsiasi contratto, nelle aree che presentino soprannumeri e in relazione ai posti resi indisponibili nelle altre aree della stessa amministrazione.

L'intervento normativo proposto al comma 28 è finalizzato a conseguire la riduzione del 50 per cento della spesa per il personale non di ruolo sostenuta nell'anno 2009, mediante il contenimento dell'utilizzo delle forme contrattuali flessibili di assunzione previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, di cui si possono avvalere le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al riguardo, si evidenzia che il citato articolo 36, così come modificato dall'articolo 49 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che le pubbliche amministrazioni per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e solamente in via residuale e per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali possono avvalersi di forme di lavoro contrattuali flessibili.

In tale ambito, l'intervento normativo di riduzione della spesa in esame comprende anche le nuove forme flessibili previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (quali i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, i contratti di somministrazione lavoro ed il lavoro accessorio), la cui possibilità di utilizzo nel settore pubblico è stata introdotta dal citato articolo 49 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il comma 29 prevede che le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.

Il comma 30 prevede che i provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia produrranno i loro effetti dal 1° gennaio 2011.

La disposizione del comma 31 è volta ad equiparare i trattenimenti in servizio, disciplinati dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, così come modificato dal comma 7 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, a nuove assunzioni, ai fini dell'utilizzo delle facoltà assunzionali disciplinate dalle norme limitative del *turn over*. Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, le amministrazioni che autorizzano trattenimenti in servizio, fatti salvi i provvedimenti già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2010, dovranno scontare il relativo trattamento retributivo dalle risorse destinabili a nuove assunzioni sulla base delle cessazioni avvenute nell'anno precedente. La disposizione rende inefficaci i provvedimenti relativi ai trattenimenti in servizio disposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011.

La disposizione di cui al comma 32 prevede che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, le amministrazioni pubbliche che non intendano confermare l'incarico conferito al dirigente, anche in assenza di una valutazione negativa, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. In tale ottica, la previsione determina altresì la disapplicazione di eventuali disposizioni normative e contrattuali diverse. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione interviene sulla materia della tutela contrattuale in caso di revoca degli incarichi dirigenziali in linea con le conclusioni espresse dalla Corte dei conti che, con la delibera n. 6/2009/G del 27 marzo 2009, all'esito dell'indagine sull'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area I della dirigenza, ha auspicato l'abrogazione di tale disposizione e delle analoghe previsioni in materia.

La disposizione del comma 33 destina una quota pari al 10 per cento delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per il 50 per cento al fondo di assistenza per i finanziari, di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e per il restante 50 per cento al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze. La destinazione di tali risorse si rende necessaria al fine di assicurare una quota delle disponibilità derivanti dal citato comma 165 a favore del fondo di assistenza per i finanziari, atteso che l'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, già ne prevedeva la destinazione. La disposizione prevede, altresì, l'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche degli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze. Ciò al fine di non creare disparità di trattamento tra il personale del Ministero dell'economia e delle finanze nonché tensioni interne incidendo negativamente nei rapporti con le organizzazioni sindacali a seguito dell'unificazione del ruolo dei dipendenti del Ministero medesimo, attuato con l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». Inoltre, la disposizione potrebbe prevenire possibili contenziosi nei riguardi del personale «ex Tesoro» con conseguente aggravio di spese qualora l'Amministrazione risultasse soccombente, atteso che sentenze negative per l'Amministrazione sono già state emesse da parte di alcuni tribunali.

Il comma 34 intende limitare la spesa per la corresponsione dell'indennità di impiego operativo per reparti di campagna nella misura del 70 per cento di quello già determinato per l'anno 2008 con apposito provvedimento del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale intervento si è reso necessario a seguito di numerosi interventi normativi che hanno previsto la soppressione di determinati enti della Difesa e considerata anche la necessità di collegare l'indennità all'effettivo impiego del personale all'attività in questione. Ciò in conformità all'attuale orientamento di razionalizzazione del trattamento economico accessorio.

Comma 35: l'articolo 10, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, ha previsto per il personale militare che svolge funzioni e responsabilità corrispondenti di comando di singole unità navali o gruppi di navi, una speciale indennità. Tale indennità è stata estesa in virtù dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, anche alle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, impiegate nelle medesime condizioni operative previa individuazione dei titolari delle predette funzioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 52, con provvedimento delle singole Amministrazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'attuale formulazione dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica citato non ha consentito, a tutt'oggi, l'individuazione dei titolari in quanto risultano insufficienti le risorse stanziare a tale scopo. Pertanto, si ritiene necessario l'intervento normativo al fine di chiarire, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che l'individuazione dei destinatari di tale indennità va ricompresa nell'ambito delle risorse stanziare a tale scopo come riportate nella relazione tecnica al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164. Tale chiarimento si rende, altresì, necessario soprattutto in riferimento al periodo dal 2002 ad oggi al fine di superare il contenzioso venutosi a formare in materia per il quale risultano già emesse alcune sentenze sfavorevoli all'Amministrazione con conseguenti riflessi onerosi.

Comma 36: considerato che la determinazione delle facoltà assunzionali è basata sul *turn over* e che gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, sulla base di un'interpretazione restrittiva della normativa, non potrebbero procedere a nuove assunzioni con conseguente vanificazione della legge istitutiva, nella disposizione viene specificato che gli stessi, limitatamente ad un quinquennio decorrente dall'istituzione, possono procedere a nuove assunzioni nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica. A tal fine viene previsto che i predetti enti predispongano piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e finanze.

Art. 10. - (*Riduzione della spesa in materia di invalidità*). – La disposizione di cui al comma 1 prevede l'elevazione dell'attuale limite percentuale del 74 per cento per accedere al beneficio economico dell'assegno mensile di invalidità civile, alla misura pari o superiore all'85 per cento con riferimento alle nuove domande a partire dal 1° giugno 2010.

Il comma 2 prevede l'estensione agli ambiti dell'invalidità gestita dall'INPS dei principi che disciplinano l'istituto della rettifica in ambito INAIL. Infatti, nella normativa assistenziale relativa all'invalidità civile, alla cecità, alla sordità, all'*handicap* e alla disabilità nonché in quella dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti, gestite dall'INPS, è disciplinata la sola fattispecie relativa agli accertamenti di revisione. L'estensione del meccanismo della rettifica anche alle invalidità gestite dall'INPS consentirà di svolgere in maniera più efficace le attività di verifica.

Il comma 3 prevede, fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale, l'estensione delle disposizioni in tema di false attestazioni o certificazioni alla fattispecie degli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di *handicap*, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.

La disposizione di cui al comma 4 è diretta a prorogare e potenziare il programma di verifiche aggiuntive all'attività ordinaria di controllo già stabilito per l'anno 2010 nel numero di 100.000, prevedendo 200.000 verifiche aggiuntive annue per gli anni 2011 e 2012.

Le disposizioni del comma 5 ridefiniscono la procedura relativa all'individuazione dell'alunno in situazione di *handicap*, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 3, 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'intervento, nel definire puntualmente i presupposti e le fasi procedurali per il riconoscimento della situazione di *handicap*, in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa, rende più rigorosa la procedura per il riconoscimento dell'alunno disabile avente diritto al docente di sostegno.

Art. 11. - (*Controllo della spesa sanitaria*). – La disposizione di cui al comma 1 è diretta a garantire che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro alla data del 31 dicembre 2009 che non abbiano completato, entro il medesimo termine, gli interventi strutturali di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario previsti, pur avendo garantito l'equilibrio di bilancio, vengano portati a compimento detti interventi. Il completamento di tali interventi strutturali è necessario al fine di garantire da un lato in modo stabile e persistente gli equilibri di bilancio e dall'altro il definitivo riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per un pieno governo del sistema sanitario. A detto completamento degli interventi strutturali è correlata la definitiva attribuzione delle risorse finanziarie già previste dalla vigente legislazione – e condizionate al pieno raggiungimento degli obiettivi – in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati degli esercizi a cui dette risorse si riferiscono.

Le disposizioni di cui al comma 2 prevedono, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, un'operazione di riorganizzazione complessiva del sistema dei pagamenti e di smaltimento dei debiti, accertati attraverso una procedura ricognitiva da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Allo scopo di non compromettere, rallentare o addirittura impedire detta operazione per l'interferenza delle procedure esecutive, la norma

prevede, fino al 31 dicembre 2010, una sospensione delle stesse nei confronti degli enti del servizio sanitario regionale delle medesime regioni sottoposte ai Piani di rientro e commissariate.

La disposizione di cui al comma 4, nel confermare le procedure informatizzate di monitoraggio e le correlate sanzioni in caso di inadempienza regionale, previste dalla vigente legislazione in materia di acquisto di beni e servizi, prevede che per gli acquisti realizzati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori a quelli di riferimento le aziende sanitarie ed ospedaliere producano una specifica e motivata relazione da sottoporre agli organi di controllo e revisione aziendali.

Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12 sono dirette a realizzare un contenimento della spesa farmaceutica, mediante lo spostamento di un volume di spesa pari a 600 milioni di euro annui dall'aggregato della spesa farmaceutica ospedaliera (di cui sono integralmente responsabili le regioni con conseguente onere a loro carico), a quello della spesa territoriale, che prevede, viceversa, meccanismi automatici di recupero dello scostamento, con responsabilizzazione anche delle imprese farmaceutiche. La norma riguarda farmaci che, sebbene collocati attualmente nell'area di spesa ospedaliera, in effetti sono somministrati ai pazienti a domicilio ovvero in regime ambulatoriale. La predetta riallocazione della spesa determina:

a) una riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera per un importo di 600 milioni di euro;

b) un incremento della spesa farmaceutica territoriale di 600 milioni di euro. Tuttavia detta eccedenza di spesa, fermo restando il vigente tetto del 13,3 per cento, è recuperata dalle regioni tramite:

– gli attuali meccanismi automatici a carico delle aziende farmaceutiche (*pay-back*) e della filiera distributiva;

– le ulteriori misure di cui ai commi 6, 7, lettera b), e 9. Trattasi di disposizioni che comportano rilevanti economie di spesa farmaceutica e pertanto sono idonee a ridurre l'importo del *pay-back*, fino a consentire alle regioni, se attuate pienamente, di portare la spesa farmaceutica territoriale anche al di sotto del livello del tetto.

Nel dettaglio delle norme:

– comma 6: la disposizione, nel rideterminare le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), prevede che il Servizio sanitario nazionale (SSN) nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattenga ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto IVA;

– comma 7, lettera a): con questa disposizione si provvede a ricollocare nell'ambito dell'assistenza farmaceutica territoriale una parte dei farmaci fino ad oggi erogati nell'ambito dell'assistenza farmaceutica ospedaliera pari a 600 milioni di euro;

– comma 7, lettera b): la norma consente il dispiegarsi dei primi positivi effetti dell'attività di monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci da parte dei medici del SSN, resa possibile dalla disponibilità dei dati del Sistema tessera sanitaria. Viene previsto che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) predisponga tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, in modo da poter fissare soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato. I dati già emersi dal Sistema tessera sanitaria documentano come per alcune categorie di farmaci (ad esempio statine, sartani e inibitori della pompa protonica) il margine di economie conseguibili con una maggiore appropriatezza prescrittiva sia molto cospicuo, tanto da far stimare in almeno 600 milioni di euro le relative minori spese conseguibili su base annua;

– comma 8: la disposizione, al fine di potenziare gli strumenti di gestione dei servizi sanitari regionali e risolvere eventuali inefficienze della logistica del farmaco, prevede che con

Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, si approvino linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti;

- comma 9: la disposizione prevede che a decorrere dall'anno 2011 l'erogabilità a carico del SSN in fascia A dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, non sia più prevista per tutti i medicinali registrati, bensì solo per un numero limitato di specialità medicinali non superiore a quattro, individuate con procedura selettiva ad evidenza pubblica dall'Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione (la limitazione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto). In particolare si dispone che il prezzo rimborsato dal SSN sia pari a quello della specialità medicinale con prezzo più basso, ferma restando la possibilità della dispensazione delle altre specialità medicinali individuate dall'Agenzia italiana del farmaco come erogabili a carico del SSN, previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti;

- comma 10: la disposizione ha carattere transitorio, fino all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 9. Si prevede che, analogamente a quanto già sperimentato nel 2009 per contrastare il cosiddetto fenomeno degli extrasconti, il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, sia ridotto del 12,5 per cento a decorrere dallo giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. Si prevede che la riduzione non si applichi ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, né a quelli per i quali il prezzo attualmente in vigore sia pari a quello vigente al 31 dicembre 2009;

- comma 11: la norma, tenuto conto delle disposizioni introdotte dal presente articolo sotto il profilo finanziario, è diretta ad incrementare le attività dell'AIFA in materia di controlli di qualità.

Le disposizioni recate dal comma 13 sono dirette a prevedere un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, stabilendo espressamente la non rivalutabilità della somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale che integra l'indennizzo. La legge n. 210 del 1992 prevede, infatti, all'articolo 2, comma 2, che l'indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, o a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, sia integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato. Tale somma non è oggetto espressamente di rivalutazione, a differenza dell'indennizzo propriamente detto che, secondo l'articolo 2, comma 1, della medesima legge è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

Con la recentissima sentenza n. 21703 del 13 ottobre 2009, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha radicalmente mutato un precedente orientamento, statuendo che il primo canone di interpretazione della norma è quello letterale e che la legge n. 210 del 1992, all'articolo 2 non disciplina l'indennizzo in questione nella sua globalità, ma lo divide in due parti, regolate in due distinti commi, prevedendo letteralmente la rivalutazione annuale soltanto per la prima parte.

La disposizione in oggetto pertanto è diretta a recepire normativamente l'ultimo orientamento giurisprudenziale.

Infine, le disposizioni recate dal comma 14 stabiliscono che, fermi restando gli effetti espliciti da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessi l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del comma 15 prevedono che, nelle more della predisposizione dei decreti attuativi del comma 13 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, (Progetto tessera sanitaria) concernenti le modalità di assorbimento della tessera sanitaria nella carta di identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi, ai fini dell'evoluzione della Tessera sanitaria (TS) verso la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze curi la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Con la disposizione di cui al comma 16 si prevede che, nelle more dell'adozione dei decreti previsti dall'articolo 50, comma 5-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applichino le modalità tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010. Ciò permette di favorire l'avvio della diffusione della procedura telematica di trasmissione delle ricette mediche.

Art. 12. - (*Interventi in materia previdenziale*). – Il comma 1 modifica il regime delle decorrenze per il pensionamento di vecchiaia ordinario. Il comma 2 prevede un nuovo regime per le decorrenze del pensionamento anticipato.

In particolare, si prevede:

– il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, per i lavoratori dipendenti;

– il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, per i lavoratori autonomi.

Le disposizioni si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011.

Il comma 3 è diretto ad armonizzare le decorrenze delle pensioni dei lavoratori che accedono alla totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2006, n. 42, al nuovo regime delle decorrenze. In particolare, si prevede che i predetti lavoratori accedano al pensionamento con le medesime decorrenze previste, nel sistema generale, per i lavoratori autonomi. Inoltre, si prevede che, in caso di pensione ai superstiti, la pensione decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa; in caso di pensione di inabilità, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

Il comma 4 prevede che le disposizioni previgenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi nei casi di lavoratori che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010, e dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età. Il comma 5 prevede la deroga alla nuova disciplina delle decorrenze, nel limite di 10.000 soggetti beneficiari, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, di mobilità lunga ovvero percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il comma 6 è relativo alle modalità di attuazione delle deroghe di cui al comma 5, affidando all'INPS l'attività di monitoraggio delle domande di pensionamento.

Il comma 7 prevede che, a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici, il trattamento di fine servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sia riconosciuto in un unico importo annuale se il suo ammontare complessivo non è superiore a 90.000 euro; in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è compreso tra 90.000 e 150.000 euro; in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è

complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso il primo e il secondo importo sono pari rispettivamente a 90.000 e 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo. Il comma 8 prevede la conferma di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di posticipo della determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo importo annuale e, ove previsto, del terzo importo annuale, rispettivamente dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

Il comma 9 prevede che la nuova disciplina non trovi applicazione per le prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo, entro la data del 30 novembre 2010, per raggiungimento dei limiti di età, nonché per le prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010.

Il comma 10 prevede che, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – limitatamente ai soggetti per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto, per il trattamento di fine rapporto (TFR) dall'articolo 2120 del codice civile – il computo dei trattamenti di fine servizio si effettui, con applicazione del sistema del *pro rata*, secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

Il comma 11 è finalizzato a fornire un'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, in conformità con la prassi amministrativa finora seguita in maniera costante dall'INPS. Infatti, ai sensi della predetta legge n. 662 del 1996, lo svolgimento abituale di attività autonoma in ambito commerciale comporta l'obbligo di assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dell'INPS. Il predetto obbligo non è incompatibile con quello previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede l'iscrizione alla Gestione separata INPS per chi svolge attività professionale o di collaborazione. Ciò in quanto, in questo caso, l'imposizione previdenziale insiste su redditi di diversa natura.

La disposizione ribadisce quindi la suddetta interpretazione, chiarendo che, in caso di svolgimento di attività non commerciali, queste ultime determinano l'iscrizione alla relativa gestione previdenziale.

La disposizione di cui al comma 12 fornisce un'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Le predette disposizioni prevedono l'estensione ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel 1994 dei benefici previsti per i soggetti colpiti nella Sicilia orientale dal sisma del 1990.

L'intervento legislativo conferma l'interpretazione finora seguita dalla prassi amministrativa dell'INPS. Esso ha lo scopo, a fronte dell'ingente contenzioso che si è venuto a creare, di chiarire, con norma di interpretazione autentica, che i suddetti benefici sono solo di natura fiscale.

Art. 13. - (*Casellario dell'assistenza*). – Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 prevedono l'istituzione, presso l'INPS, del Casellario dell'assistenza, quale banca dati unitaria e generale delle prestazioni di natura assistenziale erogate sul territorio nazionale.

Si tratta di uno strumento informativo ed interattivo, di coordinamento e razionalizzazione delle politiche di solidarietà sociale, che pone in rete, in tempo reale, dati ed informazioni possedute dalle amministrazioni centrali e periferiche e dalle organizzazioni, pubbliche e private, coinvolte (regioni, province, comuni, associazioni *no profit*, enti previdenziali e assistenziali), in merito alle prestazioni erogate, allo scopo anche di definire una mappa dei bisogni sociali.

Il comma 6 contiene alcune modifiche dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, necessarie al fine di razionalizzare la materia della rilevanza dei requisiti reddituali per alcune prestazioni previdenziali, evitando l'insorgere di prestazioni indebitamente corrisposte e

collegando le medesime prestazioni all'accertamento di dati reddituali certi e non presuntivi.
In particolare:

a) si prevede che le prestazioni siano collegate al reddito, per ciascun anno solare, sulla base del reddito dell'anno precedente; infatti la previgente disciplina, che prevedeva la verifica del possesso dei requisiti reddituali in riferimento al periodo tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, non ha più ragione di essere, essendo venuto meno (in seguito all'abrogazione dei commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 207 del 2008), l'obbligo, nei confronti dei titolari di prestazioni collegate al reddito, di comunicare agli enti previdenziali i dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno;

b) si prevede, per i redditi da pensione, che sono a conoscenza dell'INPS, in quanto sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, che vengano presi in considerazione i redditi dell'anno in corso; ciò consente una più puntuale e razionale applicazione del principio in base al quale la prestazione collegata al reddito deve essere corrisposta con la certezza dell'importo;

c) si prevede l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali da parte dei pensionati agli enti previdenziali, limitatamente ai redditi per i quali non sussiste l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria; si prevede la sospensione della prestazione collegata al reddito in caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti.

Art. 14. - (*Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*). - Le disposizioni prevedono che il concorso alla manovra per le autonomie territoriali, attuato attraverso le regole del patto di stabilità interno, è determinato per l'anno 2011 in 6.300 milioni di cui 4.000 milioni a carico delle regioni a statuto ordinario, 500 milioni a carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, 300 milioni a carico delle province e 1.500 milioni a carico dei comuni soggetti al patto. Per gli anni 2012 e 2013 il concorso alla manovra è determinato in 8.500 milioni di euro annui che comportano effetti a carico delle regioni a statuto ordinario di 4.500 milioni, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano di 1.000, delle province di 500 milioni di euro e dei comuni soggetti al patto di 2.500 milioni di euro. Il concorso delle province e dei comuni avviene attraverso la riduzione di trasferimenti correnti del Ministero dell'interno.

È prevista l'abrogazione della norma che prevede la trasformazione in compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione dei trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

La disposizione prevede la riduzione dei trasferimenti statali a qualsiasi titolo dovuti alle regioni a statuto ordinario (per un importo di 4.000 milioni per il 2011 e per 4.500 milioni per gli anni 2012 e seguenti) che è strumentale al raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

È prevista, inoltre, anche la riduzione dei trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni, rispettivamente, per un importo di 300 milioni e 1.500 milioni per il 2011 e per 500 milioni e 2.500 milioni per gli anni 2012 e seguenti. La riduzione determina un miglioramento del saldo netto da finanziare del fabbisogno e dell'indebitamento netto per pari importo. Anche in questo caso la riduzione è strumentale al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Le disposizioni introdotte integrano il sistema sanzionatorio vigente per gli enti che non rispettano i vincoli del patto di stabilità interno, prevedendo una riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento dall'obiettivo registrato dagli enti inadempienti. Viene inoltre previsto l'azzeramento dei trasferimenti in caso di mancato invio della certificazione del rispetto del patto entro sessanta giorni dalla scadenza prevista. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inadempienti il nuovo regime prevede il versamento al bilancio dello Stato di una somma pari allo scostamento e, qualora il versamento non avesse luogo, il recupero a valere sulle giacenze di tesoreria. Il mancato invio della certificazione del rispetto del patto determina il blocco dei prelievi dalla tesoreria statale sino a invio della stessa.

È inoltre prevista la possibilità, per le province e per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di escludere dal saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità

interno per il 2010, le spese in conto capitale, nei limiti dello 0,78 per cento dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008. Contestualmente è prevista la non applicazione, per l'anno 2010, del meccanismo della premialità.

Infine, è attribuito ai comuni un contributo di 200 milioni che non può essere, però, conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità e, quindi, non determina un peggioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno.

Il comma 14, in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del comune di Roma, prevede la costituzione di un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008.

Inoltre il medesimo comma prevede come la restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro venga reperita mediante l'istituzione, su richiesta del commissario preposto alla gestione commissariale e del sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi: di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero; di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4 per cento.

Al fine di chiarire che le citate somme sono riconducibili esclusivamente all'eccezionale situazione di squilibrio finanziario, la disposizione prevede espressamente che tali somme siano segregate in un apposito fondo nel bilancio comunale per essere destinate esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale.

Il comma 16 attribuisce al comune di Roma, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, la possibilità di adottare le seguenti apposite misure:

a) conformazione dei servizi resi dal comune a costi *standard* unitari di maggiore efficienza;

b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate su mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dei costi a carico del comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;

e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante l'applicazione del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente; a tali fini, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell'80 per cento;

g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;

h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

Il comma 20 prevede, relativamente alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, l'annullamento degli atti adottati dalla giunta regionale o dal consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno. Tale esito è adottato senza indugio da parte dello stesso organo (giunta o consiglio regionale). In ogni caso il previsto annullamento non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto l'attuazione di programmi comunitari.

La disposizione di cui al comma 21 stabilisce che i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché le assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto.

La disposizione prevede altresì che il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 22 attribuisce il compito al presidente della regione, nella qualità di commissario *ad acta*, di predisporre un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari *ad acta* di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano.

Il comma 24, nello specificare che rimangono ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiano violato il patto di stabilità interno, prevede che nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.

Il complesso delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 31 è diretto a disciplinare l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, così come transitoriamente individuate dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Esso è diretto ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e a contenere le spese per le funzioni degli enti locali.

Si prevede in particolare che l'esercizio delle funzioni fondamentali debba obbligatoriamente essere svolto in forma associata dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. Si prevede altresì che i comuni non possano svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e che la medesima funzione di un comune non possa essere svolta da più di una forma associativa.

La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

I comuni debbono assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro un termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che deve essere raggiunto dall'insieme dei comuni

che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata.

La disposizione di cui al comma 32 prevede che i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società, stabilendo altresì che entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già precedentemente costituite ovvero ne cedono le partecipazioni.

Rimangono escluse dal campo di applicazione della disposizione le società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti mentre per i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti è previsto che gli stessi possono detenere la partecipazione di una sola società dovendo, entro il 31 dicembre 2010, mettere in liquidazione le altre società già costituite.

Il comma 33 mira a dirimere la pluralità di dubbi interpretativi sorti negli ultimi mesi in relazione alla esatta natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte di servizi di smaltimento dei rifiuti. Più recenti affermazioni della Corte costituzionale, che sostengono la natura tributaria della prestazione, si fondano, a ben vedere, eminentemente sul fatto che la giurisdizione in ordine alle relative controversie risulta legislativamente riconosciuta alle Commissioni tributarie. Un più tradizionale orientamento della Corte di cassazione invece, esaltando il tratto sostanziale del rapporto giuridico conseguente alla prestazione del servizio di smaltimento dei rifiuti, rispetto a quello, più formale, della sola ripartizione fra autorità giudiziarie della competenza a decidere sulle relative controversie, riconosce alla medesima prestazione natura non tributaria. L'interpretazione legata al tratto sostanziale del rapporto fra pubblica amministrazione – responsabile della erogazione del servizio di smaltimento – ed utenza pare, in verità da prediligere. Per questo, la disposizione in rassegna, di natura interpretativa, appunto, opta per l'affermazione della natura non tributaria della prestazione in questione. Per conseguenza e simmetria logica, la disposizione stabilisce altresì lo spostamento all'autorità giudiziaria ordinaria delle controversie aventi ad oggetto il rapporto e la prestazione patrimoniale in discorso.

Capo IV – Entrate non fiscali

Art. 15. - (Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione). – La disposizione del comma 1 prevede l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA. A tal fine, è previsto che i criteri e le modalità per l'applicazione del pedaggio in questione sono stabiliti entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che a quelli relativi alla gestione. Con lo stesso decreto è definito anche l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.

È disciplinata, inoltre, una fase transitoria in cui ANAS SpA è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Tale fase transitoria decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi, comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua i criteri e le modalità per l'applicazione del pedaggio individua, altresì, le stazioni di esazione. Le maggiorazioni tariffarie previste non possono comunque comportare un incremento superiore al 25 per cento del pedaggio dovuto.

Le entrate che derivano dall'attuazione delle disposizioni in esame sono destinate a ridurre i contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.

La disposizione di cui al comma 6 dello stesso articolo 15 prevede l'introduzione di un canone aggiuntivo annuale finalizzato alla tutela ambientale, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in misura non superiore al canone vigente per ciascuna concessione. Il canone aggiuntivo è dovuto dai soggetti titolari di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Art. 16. - (*Dividendi delle società statali*). – La disposizione in oggetto prevede la riassegnazione delle maggiori entrate eventualmente realizzate, negli anni 2011 e 2012, da utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico, non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica. La riassegnazione è prevista, fino all'importo massimo di 500 milioni di euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine prioritario di concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico. Per la parte eventualmente restante, le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

Le modalità di utilizzo delle somme affluite al Fondo in esame sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

È, infine, specificato che dall'attuazione della disposizione non deve derivare il peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

Art. 17. - (*Interventi a salvaguardia dell'euro*). – Il Consiglio Ecofin del 9/10 maggio scorsi ha definito un meccanismo di sostegno dell'area euro che prevede la costituzione di uno *special purpose vehicle* (SPV), del quale gli Stati membri sarebbero azionisti, e la concessione da parte degli stessi Stati membri di una garanzia sulle emissioni obbligazionarie dello SPV, volte a finanziare gli eventuali prestiti ai paesi che si trovassero in difficoltà. La norma proposta è volta a consentire l'attuazione da parte italiana di tali decisioni.

Titolo II – CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Art. 18. - (*Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo*). – Attraverso l'introduzione della disposizione si intende dare maggiore efficacia alla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, attraverso una revisione della disciplina contenuta nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

A tale fine, viene chiarito che la partecipazione dei comuni è, tra l'altro, diretta alla segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, sia ai fini fiscali che contributivi (comma 2). Per agevolare tale forma di collaborazione nell'attività di accertamento, viene introdotto l'obbligo di costituzione del Consiglio tributario per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti che non vi abbiano già provveduto (comma 2, lettera a)).

Per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti che non siano già dotati del Consiglio tributario, invece, è previsto l'obbligo di riunirsi in consorzio, da costituire secondo le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai fini della successiva istituzione del Consiglio tributario (comma 2, lettera b)).

In entrambi i casi, al fine di garantire la rapida costituzione di tali organi, è previsto che i relativi atti istitutivi siano adottati entro uno specifico termine, fissato in novanta giorni in relazione ai comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti ed in centottanta giorni con riferimento a quelli con popolazione inferiore. Entrambi i termini decorrono dall'entrata in vigore della disposizione in commento.

Sono, inoltre, apportate modifiche sostanziali all'articolo 44 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 600 del 1973 per renderne attuale e coerente la formulazione (comma 4). In particolare:

- viene sostituita la previgente disciplina contenuta nel secondo comma del citato articolo 44, al fine di circoscrivere la partecipazione dei comuni alla sola attività di accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche, adeguandone le modalità ai vigenti strumenti di condivisione telematica;

- viene previsto che gli uffici dell'Agenzia delle entrate, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento sintetico, inviino una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, a cui i comuni possono dare riscontro entro sessanta giorni dal ricevimento, segnalando ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo;

- vengono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 44, con conseguente soppressione della previgente disciplina relativa alla procedura concernente le proposte dei comuni, ormai del tutto obsoleta.

Inoltre, per effetto dell'abrogazione di cui al capoverso precedente, viene abrogato l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Sono apportate modifiche anche all'articolo 1 del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (comma 5). In particolare:

- è previsto l'aumento al 33 per cento dell'ammontare della quota (originariamente pari al 30 per cento) spettante ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, relativa ai tributi statali riscossi a titolo definitivo, nonché la spettanza delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo. Conseguentemente, per renderne coerente la formulazione, la medesima quota percentuale del 33 per cento viene prevista (comma 6) anche con riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 83, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce la quota da riconoscere ai comuni con riferimento all'attività di vigilanza effettuata nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006;

- viene modificato il comma 2 del medesimo articolo 1 al fine di prevedere che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con cui stabilire le modalità tecniche di accesso alle banche dati da parte dei comuni, sia emanato d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata. Poiché per l'attività di supporto all'esercizio di tali funzioni i comuni possono avvalersi della collaborazione delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi, ovvero degli affidatari delle entrate comunali, viene disposto che tali soggetti garantiscano ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate;

- viene abrogato il comma 2-ter del medesimo articolo 1, introdotto dall'articolo 83, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, in forza del quale il Dipartimento delle finanze fornisce, con cadenza semestrale, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti cui i comuni abbiano contribuito.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte e di individuare i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano partecipato all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nella sua nuova formulazione, nonché le relative modalità di attribuzione, si rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata (comma 7).

È fatto salvo, comunque, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate necessario per stabilire le modalità tecniche di accesso, da parte dei comuni, alle banche dati ed alle dichiarazioni relative dei contribuenti (comma 8).

Vengono espressamente fissati i criteri di determinazione e ripartizione della quota spettante ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento (comma 9) e, in particolare:

- viene disposto che gli importi riconosciuti ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento siano calcolati al netto delle somme spettanti all'Unione europea e ad altri enti;

- viene previsto che, sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.

Art. 19. - (*Aggiornamento del catasto*). - Le disposizioni proposte ai commi 1, 2 e 3, in conformità a quanto previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedono l'attivazione dell'«Anagrafe immobiliare integrata» che consente di attestare, ai fini fiscali, il livello di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del territorio per ciascun immobile, garantendo la correlazione tra le informazioni catastali (dati censuari, cartografici e planimetrie delle unità immobiliari urbane) con le informazioni sui diritti reali recate negli atti trascritti nei pubblici registri immobiliari. Una norma di coordinamento prevede che, in fase di prima attivazione, le informazioni contenute nella predetta Anagrafe immobiliare integrata siano rese disponibili ai comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche. Con successivi provvedimenti verranno disciplinate le modalità di erogazione del servizio che consentirà il rilascio di un'attestazione integrata contenente dati ipotecari e catastali. Tali provvedimenti dovranno disciplinare anche i diritti dovuti per il rilascio di detta attestazione.

La normativa proposta ai commi 4, 5 e 6 prevede due possibili modalità di gestione partecipata delle funzioni catastali da parte dei comuni. La prima garantisce la possibilità per tutti i comuni, con esclusione di quelli rientranti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di accedere alle banche dati catastali, consentendo la consultazione anche dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria. Tale consultazione viene effettuata attraverso il Sistema telematico, il Portale per i comuni ed il Sistema di interscambio gestiti dall'Agenzia del territorio. La seconda prevede che le funzioni catastali connesse all'accettazione ed alla registrazione degli atti di aggiornamento siano svolte dai comuni e dall'Agenzia del territorio in forma partecipata attraverso un sistema di regole tecnico-giuridiche che costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento. Qualora non esercitate da parte dei comuni, tali funzioni vengono svolte dall'Agenzia del territorio in base al principio di sussidiarietà. Sono, infine, stabilite le funzioni catastali mantenute allo Stato e svolte dall'Agenzia del territorio.

Il comma 7 prevede che l'Agenzia del territorio concluda le attività finalizzate all'individuazione degli immobili non dichiarati in catasto entro il 30 settembre 2010, per quei comuni per i quali le attività non sono state ancora completate.

Il comma 8 prevede, inoltre, la possibilità per i titolari di diritti reali sugli immobili, già oggetto di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* al 31 dicembre 2009, di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale entro il 31 dicembre 2010. Le dichiarazioni che perverranno entro tale data saranno rese disponibili ai comuni per i controlli di conformità urbanistico-edilizia.

Il comma 9 prevede che, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2010, i titolari di diritti reali sugli immobili devono procedere alla presentazione ai fini fiscali della dichiarazione di aggiornamento catastale per gli immobili oggetto di interventi edilizi.

In mancanza della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 8, il comma 10 prevede che l'Agenzia del territorio, nelle more della definitiva iscrizione in catasto, proceda all'attribuzione di una rendita presunta, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai comuni.

Il comma 11 stabilisce che, qualora i titolari dei diritti reali non provvedano alla presentazione delle dichiarazioni in catasto entro il 31 dicembre 2010 per le ipotesi di cui al comma 9, l'Agenzia del territorio procede agli accertamenti di competenza, anche con la collaborazione dei comuni.

Per le fattispecie previste dai commi 10 e 11, l'Agenzia del territorio può stipulare apposite convenzioni con gli organismi rappresentativi delle categorie professionali competenti.

Il comma 12 prevede che l'Agenzia del territorio, a decorrere dal 1° gennaio 2011, avvii a

un nuovo monitoraggio del territorio per l'individuazione di ulteriori immobili non censiti. Per tali attività si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e quelle previste dal precedente comma 10. Sono fatti salvi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia.

Il comma 13 prevede che, per lo svolgimento delle attività connesse all'accertamento catastale, gli Uffici provinciali dell'Agenzia si avvalgano dei poteri istruttori previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di accessi, ispezioni e verifiche.

Al fine di consentire l'aggiornamento della banca dati catastale, anche planimetrica, in coerenza con la realtà del patrimonio immobiliare italiano, il comma 14 prevede che gli atti da trascrivere debbano contenere, a pena di nullità, anche il riferimento alle planimetrie catastali delle unità immobiliari urbane e la dichiarazione della loro conformità allo stato di fatto. Inoltre, anche al fine di consentire un più completo allineamento delle banche dati ipotecarie e catastali, al momento della stipula di tutti gli atti relativi agli immobili il notaio deve individuare l'esatto intestatario catastale e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Allo scopo di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale relative al settore delle locazioni per tutti i tributi connessi, il comma 15 prevede che la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili contenga anche l'indicazione dei dati catastali, stabilendo l'applicabilità della relativa sanzione.

Art. 20. - (Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore). - L'utilizzo eccessivo del contante rappresenta un rischio per l'integrità e un costo in termini di efficienza del sistema economico-finanziario.

Storicamente l'Italia ha una quota di transazioni effettuate in contante superiore a quella degli altri Paesi europei. Lo sviluppo dei sistemi di pagamento elettronici, carte di credito e di debito, pagamenti via *internet*, eccetera, fatica a produrre in Italia quegli effetti di riduzione dell'uso del contante che sono ormai acquisiti non solo nei Paesi anglosassoni ma anche in quelli, Francia, Germania, Spagna, che sono più vicini alle nostre tradizioni culturali.

Evidentemente non si tratta solamente di una preferenza culturale per il contante ma degli effetti di un settore sommerso, in parte illegale, che in Italia è più ampio che in altri paesi, e che utilizza il contante per evitare la tracciabilità delle operazioni.

Le stime sulla percentuale di PIL, derivante dall'economia sommersa indicano il 26,2 per cento per l'Italia, rispetto al 16,8 per cento della Germania, al 14,8 per cento della Francia e al 12,3 per cento del Regno Unito.

In Italia circa il 90 per cento delle transazioni sono effettuate in contante, rispetto al 78 per cento della Germania, al 65 per cento del Regno Unito e al 59 per cento della Francia. Di converso, in Italia solo l'8 per cento delle transazioni sono effettuate utilizzando carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronici, rispetto al 22 per cento della Germania, al 30 per cento del Regno Unito e al 28 per cento della Francia.

Poiché gli strumenti di pagamento alternativi al contante sono ormai largamente diffusi, in misura comparabile a quella degli altri Paesi europei, e in grado di assicurare l'efficiente pagamento delle transazioni, è necessario stringere i limiti legali di utilizzo del contante, abbassando drasticamente la soglia dagli attuali 12.500 euro a 5.000 euro.

Tale nuova soglia permette ai privati di effettuare in contanti, se lo desiderano, tutte le operazioni di acquisto ordinarie che si possono trovare a compiere nella giornata. L'obbligo di ricorrere a uno strumento di pagamento tracciabile per importi superiori a 5.000 euro non solo evita il pericolo di divenire parte di un'operazione illecita (frode, evasione fiscale, riciclaggio) ma aumenta la sicurezza personale (furti, smarrimenti, rapine).

La nuova soglia si applica anche agli strumenti di pagamento, in quanto l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, disciplina sia il contante ed i titoli al portatore che l'emissione e la circolazione degli assegni: quindi, prevedere soglie diverse per contanti e per assegni creerebbe grandissima confusione nel cittadino. Da qui l'opportunità di prevedere un'unica soglia di 5.000 euro.

La necessità di scoraggiare la violazione della soglia attraverso strumenti di dissuasione rende opportuna la riformulazione delle sanzioni attualmente applicate, prevedendo

l'inasprimento dei valori minimi e massimi riferibili alle infrazioni che superano i 50.000 euro. Per le violazioni inferiori a questo importo si applicherà comunque una sanzione in valore assoluto di 3.000 euro.

Art. 21. - (*Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle entrate*). – L'articolo in esame introduce l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, di importo pari o superiore a 3.000 euro.

Tale disposizione mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di IVA (frodi «carosello» e false fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito. L'analisi e l'incrocio dei dati acquisiti tramite l'invio telematico permetterà una rapida ed efficace individuazione di soggetti a rischio frode ed evasione per una mirata ed immediata azione di controllo. Gli stessi dati consentiranno una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi d'affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni nonché l'individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dell'accertamento sintetico. La limitazione dell'obbligo di comunicazione telematica alle sole cessioni e prestazioni di importo unitario superiore a 3.000 euro è inoltre coerente con le finalità della norma (perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza) e consente di circoscrivere gli adempimenti ad una ristretta platea dei titolari di partita IVA, escludendo in specie milioni di soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all'adempimento dell'obbligo in questione appaiono non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione.

In caso di omissione della comunicazione o di una sua effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Art. 22. - (*Aggiornamento dell'accertamento sintetico*). – Il vigente articolo 38, quarto comma e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, disciplina le modalità con cui gli uffici dell'amministrazione finanziaria possono procedere alla determinazione sintetica del reddito in base ad elementi e circostanze di fatto certi quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

L'attuale impostazione non tiene conto dei cambiamenti, connessi ai mutamenti sociali, verificatisi nel tempo in ordine alle tipologie di spesa sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai consumi.

Le modifiche proposte intendono pertanto innovare profondamente questo importante strumento di contrasto alla evasione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilendo in specie quanto segue:

a) la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione che tutto quanto si è speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo, ferma restando ogni possibilità di provare che ciò non sia effettivamente avvenuto nel caso specifico, in quanto le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;

b) alla detta presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale, ferma restando anche in questo caso la prova contraria di cui si è innanzi detto;

c) in entrambi i casi il contribuente viene tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20 per cento;

d) il contribuente è ulteriormente e significativamente garantito dalla ampia possibilità di fornire eventuali elementi di prova a proprio favore sia prima che dopo l'avvio del procedimento di accertamento con adesione (che deve essere obbligatoriamente attivato), in perfetto ossequio alle disposizioni contenute nello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212);

e) dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d'imposta relative ad oneri per i quali le stesse competono.

Art. 23. - (*Contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi»*). – La norma in esame ha l'evidente intento di concentrare una specifica azione di vigilanza fiscale su una categoria di contribuenti a particolare rischio di frode o evasione fiscale, costituita dalle imprese cosiddette «apri e chiudi».

L'esperienza dei controlli fiscali conferma che tale categoria di contribuenti è a particolare rischio, soprattutto di frodi (false fatturazioni o anche frodi «carosello»).

La disposizione, quindi, prevede che dette imprese sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS con la finalità di assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

Art. 24. - (*Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica»*). – La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a realizzare una specifica azione di vigilanza fiscale su una particolare categoria di contribuenti a ulteriore rischio di frode o evasione fiscale. Si tratta, in particolare, delle imprese che si dichiarano in perdita, ai fini delle imposte sui redditi, per più di un periodo d'imposta, per le quali il rischio di evasione è del tutto evidente, atteso che perdite reiterate contraddicono ogni logica imprenditoriale e depongono per un posizionamento fuori mercato che, ove persistente, non giustifica la sopravvivenza dell'impresa. Viene peraltro esclusa la situazione in cui le perdite sono determinate da compensi erogati ad amministratori e soci, dato che in tal caso, dal punto di vista fiscale, la perdita dell'impresa è controbilanciata dai redditi dei percipienti che vengono assoggettati a tassazione con le aliquote progressive dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (tale situazione appare, infatti, a minor rischio, e non richiede, pertanto, una vigilanza sistematica).

La norma contenuta nel comma 2, anche ai fini di realizzare la vigilanza prevista dal comma 1, ha la finalità di intensificare l'attività di controllo su di un segmento di contribuenti assai rilevante in termini di gettito fiscale atteso, e che pertanto presenta un rischio di evasione complessiva particolarmente elevato (determinato in misura consistente, proprio per questo segmento di soggetti, dalla esposizione di perdite fiscali).

Stante la relativa concentrazione su di una platea di circa 70.000 soggetti, il miglior modo di coprire tale rischio è sicuramente quello del controllo sistematico mediante specifici piani a livello locale coordinati tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza.

La previsione si pone peraltro in linea con il nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia delle entrate, che collima dal punto di vista operativo con quello della Guardia di finanza, e che prevede la creazione di apposite strutture specificamente dedicate ai controlli sulla platea di contribuenti in parola.

La nuova norma, determinando nei contribuenti la consapevolezza del potenziamento dell'attività di controllo (sempre maggiore via via che lo stesso verrà in concreto attuato sfruttando al massimo le sinergie tra l'Agenzia e la Guardia di finanza), comporterà effetti fortemente dissuasivi delle più disparate pratiche evasive ed elusive che emergono in modo sempre più significativo dalle attività di controllo fiscale.

Art. 25. - (*Contrasto di interessi*). – La norma prevede l'assoggettamento a ritenuta d'acconto, ai fini dell'imposta sul reddito dei percipienti, dei compensi corrisposti mediante bonifici bancari o postali quale modalità obbligatoria di pagamento per beneficiare di oneri

deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (ad esempio al fine di fruire delle detrazioni del 36 per cento).

La ritenuta d'acconto dovrà essere operata dalla banca del beneficiario del bonifico all'atto di accreditamento delle somme a favore dello stesso.

Il versamento delle ritenute dovrà essere effettuato, secondo le ordinarie modalità, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta. È prevista l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'individuazione delle tipologie di pagamenti, nonché delle modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

Art. 26. - (Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento). – La disposizione introduce misure finalizzate a incrementare l'efficacia dell'azione di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulle operazioni rientranti nella disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, essa si basa sulla previsione di una documentazione standardizzata, che consenta il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese. Il sistema, applicato con diligenza e buona fede, da un lato consente alle imprese di fruire di un regime di esonero dalle sanzioni per infedeltà delle dichiarazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, connesse con rettifiche di *transfer pricing*; dall'altro permette all'Amministrazione finanziaria di disporre, in sede di controllo, della documentazione necessaria a riscontrare la corrispondenza dei prezzi determinati tra imprese associate multinazionali con quelli praticati in regime di libera concorrenza. Tale controllo, come noto, attualmente si presenta difficoltoso in mancanza di un'adeguata collaborazione da parte del contribuente, essendo caratterizzato da elementi di rilevante complessità, anche tecnica. A tal fine è stato previsto l'inserimento del comma 2-ter all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Inoltre, rispondendo a un'istanza di certezza da parte dei contribuenti, e soprattutto delle imprese estere che investono in Italia, il sistema dà contezza alle imprese di tutti gli elementi conoscitivi indispensabili all'attuazione della propria politica di *transfer pricing*, in conformità alle norme di legge. Tale previsione costituisce una efficace leva motivazionale nei confronti di tutte le imprese residenti appartenenti a gruppi multinazionali per adeguarsi all'onere imposto per legge, senza attendere il momento del controllo o della verifica. Essa è in linea con i principi fondamentali che disciplinano il rapporto tra fisco e contribuente e, in particolare, con il principio di buona fede e correttezza sancito dallo «statuto dei diritti del contribuente». L'impianto di dettaglio del sistema documentale previsto dalla disposizione sarà disciplinato con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in conformità con i contenuti del codice di condotta sulla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea, approvato con risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2006, e con le direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento. È inoltre previsto un regime di comunicazione da parte del contribuente del periodo o dei periodi d'imposta per i quali lo stesso ha predisposto la documentazione, al fine di consentire all'Amministrazione fiscale di procedere ad una più efficace analisi preliminare dello specifico rischio fiscale, soprattutto con riferimento a quei soggetti privi della stessa. Pertanto, in caso di accesso, ispezione, verifica o altra attività istruttoria, in assenza di detta comunicazione, è preclusa la possibilità per il contribuente di fruire del regime di esonero previsto dalla disposizione. La disposizione prevede inoltre che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, i termini per la presentazione della comunicazione, per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono fissati in novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 27. - (Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi). – La partita IVA è un elemento chiave negli scambi intracomunitari. In quest'ottica, l'*Anti tax fraud strategy* (ATFS) *ex pert Group* (Gruppo di esperti antifrode in seno alla Commissione europea) ha sottolineato l'importanza dell'affidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati degli Stati membri relative alle

posizioni IVA, individuando gli elementi di criticità presenti nella normativa degli Stati membri relativa alle modalità di attribuzione e cancellazione dei numeri identificativi IVA.

Gli elementi di criticità sono dati da:

- frammentarietà delle informazioni che i fornitori possono ottenere sulle posizioni IVA dei propri clienti;
- esecuzione di controlli meramente formali sulle domande di attribuzione delle partite IVA da parte di molti Stati membri;
- mancato o tardivo aggiornamento del sistema VIES (*VAT Information Exchange System*) riguardo a partite IVA chiuse.

La norma in commento ha l'obiettivo di regolare in sede di registrazione ai fini IVA, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

All'atto della presentazione del Modello AA 7/9 per l'attribuzione della partita IVA, all'operatore economico verrà richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie. Contestualmente sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione dall'archivio interrogabile VIES sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione all'interessato del numero di partita IVA.

Nei trenta giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti. Al trentunesimo giorno il soggetto viene inserito nell'archivio VIES, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego.

Per quanto riguarda le partite IVA già attribuite in Italia in data antecedente all'entrata in vigore delle nuove norme, viene rinviata ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei criteri e delle modalità per la loro esposizione nel sistema comunitario del VIES.

Art. 28. - (Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa). - La disposizione di cui al comma 1 ha l'evidente intento di assicurare specifici controlli su situazioni di microevasione diffusa sul territorio.

Si tratta in specie della evasione totale sui redditi di lavoro dipendente da parte di una ampia categoria di soggetti che, pur manifestando una costante renitenza agli obblighi di contribuzione fiscale, fruiscono abitualmente ed in modo massivo di servizi e prestazioni sociali.

Dato che tale fenomenologia può oggi essere intercettata mediante l'incrocio dei dati sui contributi inviati dall'INPS all'Agenzia delle entrate, la norma stimola il ricorso a tali incroci ed ai conseguenti controlli.

In tale ottica, la disposizione di cui al comma 2 è finalizzata a realizzare un maggior grado di efficienza e di efficacia dell'attività di controllo e di accertamento cosiddetta «di massa», e tiene conto dei soddisfacenti risultati conseguiti in analoghe iniziative finalizzate a potenziare la lavorazione degli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, seppure riferite, in via sperimentale, alla sola lavorazione di accertamenti parziali automatizzati di competenza di alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate.

La disposizione tende a privilegiare l'affidamento, in via esclusiva, di attività specialistiche e a carattere seriale ad apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. La delocalizzazione di talune attività rende possibile una intensificazione dell'azione di controllo di massa anche attraverso l'impiego di sistemi di contatto multimediale con i destinatari degli

atti, garantendo, nel contempo, la necessaria assistenza al contribuente.

Quanto alla tutela giurisdizionale, si rende necessario integrare l'articolo 4 e l'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In particolare, nell'articolo 4, concernente la «competenza per territorio», laddove è previsto che «le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione e che «se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione» ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso», è previsto che tale ultima disposizione si rende applicabile anche qualora la controversia sia proposta avverso gli atti emessi dalle «altre articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300». Analoga previsione è contenuta nella modifica all'articolo 10 del decreto legislativo n. 546 del 1992, riguardante la legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie. Gli interventi si rendono necessari al fine di garantire al contribuente una agevole gestione degli adempimenti connessi alla tutela giurisdizionale.

Art. 29. - (Concentrazione della riscossione nell'accertamento). – La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata ad intensificare il processo di accelerazione della riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

La più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa tributaria conseguirà, da una parte, alla significativa riduzione dei tempi mediamente intercorrenti tra la notifica degli avvisi di accertamento e quelli di notifica della cartella di pagamento e, dall'altra, al prevedibile incremento della propensione all'utilizzo degli istituti definitivi della pretesa tributaria.

Il procedimento antecedente alla eventuale fase dell'esecuzione forzata e le relative nuove modalità e, in taluni casi, i nuovi termini, impegnano il contribuente, e parimenti l'Agenzia delle entrate e l'agente della riscossione, al rispetto di perentorie scadenze e di intense e proficue modalità di colloquio tra l'ente creditore e l'agente della riscossione.

La disposizione si applica alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed al connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

L'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituiscono, a decorrere dal 1° luglio 2011, titolo esecutivo all'atto della notifica al contribuente. Devono, pertanto, contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati.

Per le ipotesi di presentazione del ricorso avverso detti atti e per il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio devono recare, altresì, gli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, disposizione che disciplina l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, in base alla quale le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono «iscritti a titolo provvisorio nei ruoli», dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

La norma prevede, poi, che la detta intimazione ad adempiere al pagamento, entro il più ristretto termine di sessanta giorni dalla notifica (che si prevede possa, per tali atti essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento) deve essere, altresì, contenuta anche nei successivi atti da emettere a cura dell'ufficio in tutti i casi in cui debbano essere rideterminati gli importi indicati negli avvisi di accertamento, anche nei casi di mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 3-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e

dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni divengono esecutivi all'atto della notifica al contribuente e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. Da tale momento l'agente potrà procedere ad esecuzione forzata.

La norma, inoltre, prevede che nei casi di fondato pericolo per la riscossione, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione integrale delle somme indicate nei medesimi atti, ossia delle somme dovute nel loro ammontare massimo, comprensivo di sanzioni ed interessi, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini indicati nelle lettere a) e b).

Si tratta, in sostanza, di una norma che riproduce i contenuti del disposto dell'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre n. 1973, n. 602, in materia di iscrizione nei ruoli straordinari. Pur considerando la natura di titolo esecutivo dell'avviso di accertamento, la disposizione garantisce, inoltre, specularmente alla previsione recata dall'articolo 25, comma 2, del predetto decreto, che solo dopo il sessantesimo giorno dalla data di notifica dell'atto la riscossione delle somme dovute è affidata in carico all'agente che può procedere ad espropriazione forzata.

È previsto, poi, che all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornisca, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, compresi quelli, molto spesso determinanti, acquisiti in fase di accertamento.

L'agente della riscossione, sulla base del detto titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede, come espressamente precisato nella norma, ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Inoltre, decorso un anno dalla notifica degli atti, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso che contiene «l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni», di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

La disposizione prevede, poi, che, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con detti titoli esecutivi sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Tali interessi sono calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Ai fini della procedura di riscossione prevista dalla presente disposizione, si chiarisce, in via generale, che i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti di accertamento, di irrogazione delle sanzioni ed ai successivi atti di cui alla lettera a) e che i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente articolo.

Si prevede espressamente, inoltre, che in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede la sospensione amministrativa della riscossione in caso di ricorso «contro il ruolo», fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale.

Al fine di velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando un significativo recupero di efficienza di tale rilevante fase dell'attività di contrasto all'evasione, la disposizione rinvia ad uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, coerentemente con le novità introdotte dalla disposizione stessa relative alle modalità di riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, la progressiva razionalizzazione delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute anche a seguito delle attività di liquidazione e controllo relative ai medesimi e ad altri tributi erariali gestiti dall'Agenzia delle entrate e di accertamento relative a tutti i tributi gestiti dall'Agenzia stessa, nonché ad altre

entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

La normativa di cui al comma 2 prevede, alla lettera *a*), che in sede di transazione fiscale, anche le somme relative a ritenute operate e non versate siano oggetto esclusivamente di un'eventuale dilazione e non di falcidia, al pari dell'intera imposta sul valore aggiunto.

Tale previsione trova il suo fondamento nel fatto che anche le ritenute operate dal sostituto d'imposta a titolo di acconto sono poi utilizzate in detrazione dal sostituto, in diminuzione del proprio debito tributario. Occorre poi osservare che anche le ritenute d'acconto sono somme di terzi, che il sostituto trattiene allo scopo di riversarle allo Stato. Le analogie con l'imposta sul valore aggiunto rendono irragionevole una disparità di trattamento. La misura consente, altresì, di assicurare trasparenza nei rapporti tra il contribuente che acceda alla transazione ed i prestatori d'opera di cui si è avvalso e sulle cui retribuzioni ha operato le ritenute.

La previsione di cui alla lettera *b*) consente di ovviare ad una incertezza nella pratica applicazione della norma, precisando che i documenti relativi al piano di ristrutturazione dei debiti ed al pagamento dei creditori, che devono obbligatoriamente accompagnare la proposta di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161 della legge fallimentare nel cui ambito sia prevista la transazione fiscale, devono essere presentati anche quando la transazione sia inserita nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito in base all'articolo 182-*bis* della medesima legge fallimentare, attesa l'identità delle situazioni.

La norma precisa inoltre che, nel caso di accordo stragiudiziale di ristrutturazione, dove, a differenza che nel concordato preventivo, non vi è il commissario giudiziale che svolga le attività di cui agli articoli 171, 172 e 173 della legge fallimentare (verifica dei crediti e dei debiti, inventario ed analisi della contabilità), il debitore rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, comunque in un'ottica volta a non aggravare irragionevolmente il procedimento, si assume personalmente la responsabilità di attestare la veridicità e la completezza dei dati aziendali riportati in contabilità, a maggior tutela e garanzia dei terzi.

Con la lettera *c*) si introduce la previsione di una possibile revoca di diritto, per le sole transazioni fiscali concluse nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, attesa la natura stragiudiziale di detti accordi. Infatti, anche al fine di contrastare possibili abusi, tenendo altresì conto del fatto che il contribuente potrebbe sottrarsi ai propri obblighi tributari o contributivi anche dopo l'esecuzione del piano di ristrutturazione del debito, è opportuno prevedere che un inadempimento significativo e rilevante, quale l'omesso pagamento delle somme dovute entro un ragionevole termine dalla scadenza fissata (novanta giorni) sia di per sé decisivo per determinare la revoca della transazione. Tale previsione normativa, che opera per i soli omessi pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti previdenziali, assicura altresì uniformità di comportamenti tra gli enti pubblici interessati e consente di incentrare le valutazioni di opportunità della transazione fiscale e contributiva soprattutto sulla relativa convenienza dal punto di vista economico e finanziario, non costituendo la prosecuzione dell'attività di impresa che, altrimenti, costituirebbe un presupposto necessario per garantire eventuali pagamenti dilazionati.

La disposizione di cui al comma 3 è finalizzata a rendere più spedita l'eventuale approvazione di eventuali proposte di concordato fallimentare da parte degli agenti della riscossione, nel caso in cui riguardino debiti per tributi erariali, disciplinando espressamente il rapporto con l'Agenzia delle entrate.

La norma di cui al comma 4 prevede la riformulazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ed è finalizzata a rafforzare l'efficacia dissuasiva della previsione penale, introducendo un nuovo reato in materia di falsità nella documentazione presentata ai fini delle transazioni fiscali.

La riformulazione comporta:

a) l'abbassamento della soglia di punibilità (importo complessivo delle somme dovute all'Erario) a 50.000 euro;

b) la introduzione di un'aggravante specifica qualora le somme al cui pagamento il contribuente intende sottrarsi siano superiori al quadruplo della predetta nuova soglia di punibilità, che comporta una pena raddoppiata nel minimo e aumentata della metà nel massimo;

c) la riconduzione al reato in questione anche della condotta di chi, nell'ambito della transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri il riconoscimento di un debito tributario di minore importo, indica nella documentazione presentata elementi passivi fittizi oppure espone elementi attivi in misura inferiore al reale, per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000 (soglia di punibilità così individuata, in considerazione del fatto che la sottovalutazione del patrimonio, nell'ambito di procedure concorsuali o comunque preconcorsuali, equivale alla sottrazione di un pari importo alle somme destinate al pagamento delle imposte dovute e dei relativi accessori); anche per questo reato è prevista una aggravante specifica qualora il falso riguardi l'indicazione di elementi attivi in misura inferiore al reale o di elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 200.000.

Relativamente alla disposizione di cui al comma 5, si osserva che l'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che la disciplina in tema di richiesta di misure cautelari (commi da 1 a 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) si applichi, nelle ipotesi di pericolo per la riscossione, anche dopo la notifica del «provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi». In tal caso la garanzia assiste «tutti gli importi dovuti» risultanti dall'atto di recupero tributario. La disposizione di cui al medesimo articolo 27, comma 7, del decreto-legge n. 185 del 2008, come sostituito dall'articolo 15, comma 8-*quater*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo...». La disposizione di cui al comma 5 in oggetto, modificando il citato articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, garantisce che le misure cautelari conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, qualora siano adottate in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione.

Relativamente al comma 6, si osserva che attualmente l'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del citato decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, dispone che: «In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, in via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale».

L'esperienza operativa dimostra che tale ultima disposizione non è sufficiente a garantire all'Agenzia l'adozione di tutte le misure necessarie ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

La disposizione prevista dal comma 6 pone, conseguentemente, a carico del curatore, l'obbligo, entro quindici giorni dall'accettazione della nomina, di trasmissione all'Agenzia delle entrate delle informazioni necessarie a garantire l'avvio della procedura di insinuazione al passivo in tempi utili a garantire la tutela del credito erariale.

La disposizione di cui al comma 7 rafforza il dispositivo complessivo intendendo prevenire più efficacemente eventuali casi di corruzione (legati, oltre che alla riscossione, a tutto il comparto dei pagamenti e rimborsi in materia fiscale) mediante l'inserimento tra le ipotesi aggravate di corruzione, previste dall'articolo 319-*bis* del codice penale, anche di quella in cui l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri

d'ufficio riguardino, appunto, il pagamento o il rimborso di tributi. Inoltre, assicurato nei predetti termini un efficace contrasto dei comportamenti dolosi, l'ulteriore disposizione del comma 7 ha la finalità di aumentare la deflazione del contenzioso ottenibile mediante gli istituti della transazione fiscale, nonché dell'adesione all'accertamento e della conciliazione giudiziale.

Si tratta, peraltro, di norma in parte analoga a quella già esistente in materia di lavoro pubblico (articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale, con riguardo alle proposte di conciliazione delle liti, esclude completamente la responsabilità amministrativa) che è, altresì, connessa alle caratteristiche peculiari dei suddetti istituti, finalizzati alla deflazione del contenzioso ed al perseguimento della migliore soddisfazione del credito erariale nel rispetto delle finalità evidenziate. Occorre infatti sottolineare la particolare complessità delle valutazioni cui sono chiamati i responsabili degli atti e provvedimenti in parola: tali valutazioni vengono effettuate sulla base dei mezzi di prova ammessi in materia tributaria che, come noto, soffrono di particolari limitazioni. Va altresì evidenziato come permanga la responsabilità disciplinare conseguente alla inosservanza, anche in caso di colpa, della normativa e della prassi amministrativa, la quale può determinare l'irrogazione di gravi sanzioni fino al licenziamento del dipendente.

Art. 30. - (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS). – La disposizione è finalizzata a realizzare, attraverso una semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati d'ufficio e dei crediti per prestazioni previdenziali indebitamente erogate, una più efficace azione di contrasto all'omissione contributiva e ad assicurare la correttezza delle prestazioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale contribuendo alla sostenibilità del sistema e alla riduzione di costi dell'azione amministrativa.

Il nuovo procedimento si applica sia ai contributi dovuti mensilmente o alle diverse scadenze dalle aziende o dai lavoratori autonomi, sia ai crediti accertati a seguito di attività di verifica formale e/o sostanziale da parte degli uffici dell'INPS. Si riducono fortemente i tempi intercorrenti fra l'insorgenza del credito e il momento in cui l'agente può avviare le sue attività di recupero e, inoltre, riducendosi gli adempimenti formali, vi è una maggiore certezza ed impegno al rispetto dei tempi previsti dalla normativa.

Gli effetti di accelerazione sono particolarmente importanti nella gestione degli omessi versamenti periodici da parte delle aziende e dei lavoratori autonomi per i quali vi è certezza dell'importo, ma per i quali è necessario avviare una lunga procedura formale prima di giungere alla notifica della cartella. Ridurre gli adempimenti formali propedeutici all'avvio dell'attività dell'agente della riscossione permette di accelerare il recupero di un credito certo aumentando, peraltro, anche la corretta concorrenza fra gli attori del mercato.

La disposizione attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nell'ambito del sistema di riscossione dei crediti, a qualsiasi titolo dovuti, compresi sanzioni, somme aggiuntive e interessi legali, la natura di titolo esecutivo all'avviso di addebito dell'Istituto notificato al debitore.

L'avviso di addebito, pertanto, conterrà tutti gli elementi identificativi della pretesa dell'Istituto e l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati. L'avviso dovrà essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.

Laddove ne sussistano le condizioni verrà prioritariamente utilizzata la posta elettronica certificata, anche per favorire il consolidamento del sistema di comunicazione elettronica che, avendo valenza legale, è idoneo ad attestare l'invio e la consegna dei documenti trasmessi. Al fine di garantire, comunque, la certezza della notifica del titolo è stato previsto che la notifica venga effettuata, previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. In ogni caso, la notifica potrà essere eseguita anche mediante il servizio postale.

La consegna del titolo per l'attivazione del recupero delle somme con lo stesso addebitate verrà effettuata, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità stabilite dall'Istituto e a scadenze definite. La norma impegna l'INPS e gli agenti della riscossione ad un'attiva cooperazione diretta ad assicurare il buon esito dell'azione di recupero. A tal fine, è previsto che l'Istituto, non solo all'atto della consegna del titolo, ma anche successivamente, fornisca, anche su richiesta

dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili a migliorare l'efficacia dell'azione stessa.

In caso di crediti accertati d'ufficio, il debitore è intimato ad adempiere entro novanta giorni. Entro lo stesso termine il soggetto intimato ha la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso l'atto di accertamento del debito. La presentazione del ricorso comporta la sospensione dell'azione di recupero sino alla decisione da parte del competente organo amministrativo. In caso di reiezione o accoglimento parziale del ricorso, alla mancata attestazione del pagamento delle somme dovute entro cinque giorni dalla notifica dell'esito del ricorso stesso seguirà la consegna del titolo all'agente per l'avvio dell'espropriazione forzata nei confronti del debitore. Tale procedimento, nel riconoscere il ruolo del contenzioso come strumento idoneo a consentire un corretto contraddittorio con il soggetto intimato, garantisce la certezza del credito vantato dall'Istituto.

In caso di accoglimento parziale del ricorso dal quale derivi una rideterminazione degli importi addebitati, l'Istituto dovrà notificare al debitore l'intimazione al pagamento della somma rideterminata, che dovrà essere versata entro cinque giorni dalla notifica dell'esito del ricorso. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato all'agente della riscossione non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione forzata.

In caso di revisione in autotutela dell'atto di accertamento, venendo meno la validità dell'avviso di addebito originariamente notificato, dovrà essere notificato al debitore un nuovo avviso di addebito che dovrà presentare gli elementi previsti in questo stesso articolo e sarà soggetto ai termini e alle condizioni in esso dettati.

Diversamente, qualora nel termine di novanta giorni non venga presentato ricorso e il debitore non provveda al pagamento l'agente della riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, e sulla base del titolo esecutivo, procederà ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Inoltre, decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento, l'espropriazione forzata sarà preceduta dalla notifica dell'avviso che contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligo risultante dall'avviso di addebito entro cinque giorni, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. L'esecuzione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

In caso di mancato o ritardato pagamento, sulle somme richieste con l'avviso di addebito saranno calcolate le sanzioni e le somme aggiuntive dovute, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. In tal modo, gli addebiti a tale titolo non saranno soggetti ai tempi neutri attualmente necessari per il processo di formazione e notifica della cartella di pagamento.

All'agente della riscossione spetterà il corrispettivo dell'aggio sugli importi riscossi, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Gli ultimi due commi sono norme di chiusura e riportano all'avviso di addebito tutti i riferimenti ai ruoli contenuti nelle norme di riscossione, mantenendo inoltre inalterate le attuali disposizioni che regolano i rapporti tra gli enti impositori e gli agenti della riscossione.

Art. 31. - (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi). – La vigente normativa di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dà ampia facoltà al contribuente di compensare i crediti ed i debiti per imposte risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

Tale facoltà può essere esercitata anche se, come frequentemente accade, il contribuente ha, oltre ai debiti compensabili, altri debiti per imposte iscritti a ruolo a titolo definitivo.

Ciò genera l'incongrua conseguenza di consentire la compensazione immediata (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo, anche di considerevole ammontare e risalenti nel tempo, e che si ostina a non pagare, costringendo gli organi della riscossione a defatiganti attività esecutive, spesso vanificate da deliberate spoliazioni preventive del patrimonio del debitore.

La disposizione di cui all'articolo 31, ha pertanto l'intento di incidere proprio sulle situazioni suindicate, mediante la inibizione ad operare la compensazione dei crediti, di cui all'articolo 17,

comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, relativi alle imposte erariali qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali e sia scaduto il termine di pagamento (senza l'intervento di una sospensione).

La inibizione opera, naturalmente, limitatamente all'importo dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia di ammontare superiore a 1.500 euro (limite così individuato per eliminare appesantimenti eccessivi anche ai fini della eventuale compensazione consentita ai sensi della ulteriore disposizione introdotta con il presente articolo).

Per evidenti e necessari intenti dissuasivi, l'inosservanza del divieto viene punita con la sanzione fissa pari al 50 per cento dell'importo indebitamente compensato.

A fronte del divieto di compensazione diretta, viene poi prevista la possibilità che la compensazione avvenga per il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, demandando ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le relative modalità.

Sempre a fini dissuasivi viene altresì previsto che l'osservanza del divieto di compensazione in parola venga vigilata nell'ambito delle ordinarie attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza anche mediante specifici piani operativi.

L'esigenza di far entrare a pieno regime l'introdotta meccanismo di compensazione con gli importi iscritti a ruolo ha poi determinato la scelta di dare efficacia a tutte le norme in questione a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Ragioni di coerenza sistematica ispirano infine la esclusione della operatività delle disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (compensazione tra il credito d'imposta chiesto a rimborso ed il debito iscritto a ruolo) per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro.

Art. 32. - (Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi). - La disposizione è volta ad arginare il fenomeno dei fondi immobiliari cosiddetti «veicolo», contrastando l'utilizzo strumentale dei fondi comuni immobiliari a ristretta base partecipativa finalizzato al godimento dei benefici fiscali previsti dall'attuale normativa.

A tal fine, viene innanzitutto modificata la nozione civilistica dei fondi comuni di investimento immobiliare prevista dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, specificandone la funzione economica (raccolta del risparmio tra una pluralità di investitori; investimento del patrimonio raccolto secondo una predeterminata politica di gestione; autonomia delle scelte di investimento della società di gestione del risparmio (SGR)).

In tal modo viene circoscritta l'applicazione dell'attuale regime fiscale ai soli fondi che gestiscono risparmio diffuso nonché a quelli diretti a realizzare attività di interesse pubblico.

La modifica all'articolo 36, comma 6, del TUF chiarisce il regime di responsabilità dei fondi comuni di investimento, precisando che per le obbligazioni contratte dalla SGR per conto del fondo risponde esclusivamente il patrimonio di quest'ultimo.

La modifica all'articolo 37, comma 2, lettera *b-bis*), del TUF prevede l'esclusione dalla vigilanza della Banca d'Italia dei fondi destinati ad investitori qualificati.

Il decreto di attuazione delle predette modifiche del TUF deve essere emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, viene consentito ai fondi esistenti di adeguarsi alle nuove norme civilistiche pagando un'imposta sostitutiva del 5 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009.

L'imposta è dovuta nella misura del 7 per cento se la SGR non intende adeguarsi ai nuovi requisiti e, pertanto, delibera la liquidazione del fondo.

L'imposta è sostitutiva delle imposte sui redditi e non dell'IVA, delle imposte ipotecarie e catastali e delle altre imposte dovute.

Vengono inoltre soppressi il regime di non imponibilità attualmente previsto per i redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da soggetti non residenti, nonché l'imposta patrimoniale prevista dall'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i fondi riservati e familiari.

Art. 33. - (*Stock option ed emolumenti variabili*). – In considerazione degli effetti distorsivi, prodotti sul sistema finanziario e sull'economia mondiale dal riconoscimento di *bonus* e *stock options* collegati agli andamenti del mercato ai *manager* e agli amministratori di banche ed istituti finanziari, evidenziati nel corso delle riunioni del G20, la norma introduce, come misura di contrasto all'adozione di detti sistemi retributivi, l'applicazione di una addizionale del 10 per cento sui compensi corrisposti a tale titolo che eccedano il triplo degli emolumenti fissi della retribuzione.

L'addizionale è disciplinata dalle disposizioni relative alle imposte sul reddito ed è prelevata dal sostituto d'imposta al momento della corresponsione dei compensi in questione.

Art. 34. - (*Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con operatori finanziari*). – Le modifiche normative introdotte con il presente articolo intendono superare le attuali problematiche connesse alla estrema difficoltà di acquisire con certezza, in fase di interrogazione dell'Archivio dei rapporti finanziari, i dati relativi ai rapporti continuativi dei clienti non residenti quando sono privi del codice fiscale.

Ciò anche in considerazione del fatto che all'Archivio dei rapporti finanziari possono accedere anche autorità e organismi diversi dall'Amministrazione finanziaria, quali gli organi della magistratura e inquirenti nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.

Infatti, la vigente disposizione di cui all'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non prevede l'obbligatorietà dell'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti negli atti elencati nel primo comma del medesimo articolo 6.

La novella di cui alla lettera *a*) aggiunge all'elenco degli atti, nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, anche i contratti stipulati dagli operatori finanziari nei confronti dei propri clienti relativamente all'apertura e alla chiusura di un rapporto continuativo.

Per il necessario coordinamento delle disposizioni riguardanti il predetto obbligo, la modifica normativa di cui alla lettera *b*) estende l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale per i soggetti non residenti per i soli atti e negozi posti in essere dagli operatori finanziari. Per gli altri atti indicati nel citato primo comma dell'articolo 6 resta ferma per i soggetti non residenti l'attuale modalità dell'indicazione dei soli dati anagrafici identificativi, con esclusione del codice fiscale.

Art. 35. - (*Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale*). – Le nuove disposizioni riguardano il procedimento di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'intervento è finalizzato, da un lato, a migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa, dall'altro, a realizzare una maggiore tutela del diritto alla difesa dei contribuenti sottoposti a controllo nel particolare ambito del consolidato nazionale. In considerazione della responsabilità solidale tra il soggetto consolidante e ciascuna società consolidata, prevista dall'articolo 127 del citato testo unico, l'accertamento nei confronti di tali soggetti, quanto ai redditi propri, è ricondotto ad un unico atto, emesso dall'ufficio competente sulla consolidata interessata dalle rettifiche e notificato anche alla consolidante, in luogo del vigente doppio livello di accertamento. In tal modo si consente a entrambi i soggetti necessariamente coinvolti nell'accertamento di partecipare sin dall'inizio alle diverse fasi del procedimento.

Tale unico atto fa emergere in capo al soggetto accertato un maggiore imponibile, la conseguente imposta e le sanzioni correlate. La consolidata, infatti, per effetto dell'opzione si è «spogliata» sia dei propri redditi, sia delle eventuali perdite di periodo conseguite, sia di eventuali crediti d'imposta trasferiti al consolidato: ne consegue che l'accertamento determina

comunque una variazione positiva dell'imponibile dichiarato, pari alle rettifiche in esso contenute. Resta, in ogni caso, la possibilità di scomputare dai maggiori imponibili accertati le perdite risultanti dalla dichiarazione della consolidata, non ancora utilizzate, mediante richiesta da parte della consolidante, demandando in tal modo all'autonomia negoziale dei soggetti aderenti all'opzione la regolamentazione dei relativi rapporti.

L'atto unico è impugnabile sia dalla consolidata che dalla consolidante, configurandosi un'ipotesi di litisconsortio necessario, mentre il pagamento della relativa pretesa, da chiunque effettuato, estingue l'obbligazione tributaria.

Per esigenze di coerenza è previsto un unico procedimento di adesione, al fine di evitare il verificarsi di contrasti tra i diversi livelli accertativi. Al procedimento possono partecipare sia la consolidata che la consolidante, e la definizione anche unilaterale dell'atto produce in ogni caso i suoi effetti su entrambi i soggetti.

La presente modifica normativa, di tipo procedimentale, è applicabile all'attività di accertamento relativa anche a periodi di imposta pregressi, secondo il principio *tempus regit actum*.

Art. 36. - (*Disposizioni antifrode*). - Al fine di contrastare Paesi dove da un lato è maggiore il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e dall'altro vi è l'assenza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda con proprio decreto alla loro individuazione in una *black list*.

Conseguentemente, i soggetti destinatari del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, devono astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero devono porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, *trust*, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati nella stessa *black list*.

La violazione di tale disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, se l'operazione posta in essere è di importo non superiore a 50.000 euro; altrimenti la sanzione sarà compresa tra il 10 per cento ed il 40 per cento dell'importo dell'operazione. Se l'importo dell'operazione non è determinato o determinabile, si prevede l'applicazione di una sanzione da un minimo di 25.000 euro ad un massimo di 250.000 euro.

Tenuto conto che l'utilizzo eccessivo del contante rappresenta un rischio per l'integrità e un costo in termini di efficienza del sistema economico-finanziario, all'articolo 20 del presente decreto si provvede, come illustrato sopra, a stringere i limiti legali di utilizzo del contante, abbassando drasticamente la soglia dagli attuali 12.500 euro a 5.000 euro. Questi limiti non si applicano, invece, ai trasferimenti di contante con gli intermediari finanziari. Tuttavia, con la modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 si riconosce che movimentazioni di contante frequenti o ingiustificate, specialmente se di importo eccedente 15.000 euro, saranno considerate dagli intermediari elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Art. 37. - (*Disposizioni antiriciclaggio*) - In linea con le recenti determinazioni internazionali, e con specifico riferimento alle iniziative del G20 che promuovono la trasparenza del sistema economico-finanziario, la disposizione risponde all'esigenza di assicurare la compiuta conoscenza degli aspetti proprietari e di gestione dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure indette dalle stazioni appaltanti secondo la normativa nazionale. Ciò, anche al fine di assicurare condizioni di effettiva parità tra gli operatori economici nell'accesso alle gare pubbliche.

La disposizione prevede che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi cosiddetti *black list* individuati nei decreti del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 siano ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione disciplinate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previa autorizzazione

rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti dei cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 a condizioni di parità e reciprocità.

Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere con proprio decreto tale obbligo nei riguardi di alcuni dei paesi già individuati ovvero di specifici settori di attività; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a paesi cosiddetti non *black list* nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.

Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana.

Art. 38. - (*Altre disposizioni in materia tributaria*). – Le disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 intendono contrastare con maggiore efficacia l'indebita percezione di prestazioni sociali agevolate, ivi comprese quelle erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. A tal fine sono previste articolate modalità di scambi informativi, nel rispetto delle norme a tutela della *privacy*, che coinvolgono gli enti che erogano le prestazioni, l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia delle entrate. In particolare, gli enti erogatori trasmettono all'INPS i dati dei soggetti che hanno beneficiato di prestazioni sociali agevolate con modalità stabilite dallo stesso Istituto sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'INPS, sulla base di informazioni trasmesse, con modalità telematiche, da parte dell'Agenzia delle entrate è in grado di individuare i soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva hanno fruito indebitamente, in tutto o in parte, delle prestazioni in argomento.

È prevista la restituzione delle somme indebitamente percepite e una specifica sanzione che verrà erogata dall'INPS avvalendosi dei poteri e delle modalità previste dalle norme vigenti.

Le disposizioni di cui al comma 4 sono finalizzate a razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale.

In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, eliminando il riferimento ad articolazioni interne all'Amministrazione finanziaria che sono state interessate da riforme che ne hanno mutato la competenza per materia, nonché territoriale, rendendo, altresì, chiara l'identificazione delle strutture legittimate ad autorizzare i messi notificatori speciali per la notifica dei propri atti, comprese quelle alle quali sono state affidate specifiche competenze ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La disposizione razionalizza poi le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elezione di domicilio diverso dalla residenza, effettuata ai fini della notifica degli atti di accertamento. La comunicazione dell'elezione di domicilio avverrà esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al competente ufficio, ovvero in via telematica e non anche per il tramite del canale dichiarativo, disancorato dall'ambito temporale di riferimento dei dati della dichiarazione, essendo questi inerenti ad un determinato periodo d'imposta.

Non essendo, inoltre, attualmente previsto un termine da cui hanno effetto le informazioni concernenti le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo provenienti dal flusso dichiarativo, al fine di garantire la corretta notifica degli «atti di accertamento» e tenuto conto della circostanza che l'acquisizione delle informazioni richiede tempi tecnici minimi non sopprimibili, la disposizione in commento, con l'eliminazione delle parole «non risultante dalla dichiarazione annuale», fissa un termine certo per la decorrenza degli effetti di dette variazioni effettuate in dichiarazione tale da garantire, al tempo stesso, le esigenze di certezza e quelle correlate alle attuali modalità di acquisizione delle dichiarazioni.

La sostituzione, poi, del richiamo, contenuto nel terzo comma dell'articolo 60, al secondo comma dell'articolo 36 dello stesso decreto n. 600 del 1973, con quello agli articoli 35 e 35-

ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è volta all'eliminazione del riferimento ad una disposizione abrogata fin dal 2000 (in particolare, dall'articolo 37 della legge 24 novembre 2000, n. 340) e all'inserimento del riferimento alla dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA ovvero al modello attualmente previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA.

L'intervento contenuto nella lettera b) dello stesso comma 4 si giustifica in funzione della necessità di consentire, anche per la notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione coattiva, l'utilizzazione della posta elettronica certificata. In mancanza di espressa previsione normativa, infatti, tale possibilità risulterebbe esclusa ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La norma autorizza altresì gli agenti della riscossione alla consultazione degli elenchi che in base alla legge contengono gli indirizzi di posta elettronica certificata (ad esempio quelli di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 185 del 2008).

La disposizione del comma 5 ha la finalità di estendere e potenziare i servizi telematici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, mediante progressive estensioni dell'utilizzo esclusivo dei sistemi telematici delle stesse pubbliche amministrazioni ovvero della posta elettronica certificata. Essa inoltre consente, conformemente al programma di governo, di realizzare il duplice obiettivo di ridurre l'accesso fisico del cittadino agli sportelli delle amministrazioni e l'utilizzo dello strumento cartaceo negli uffici.

L'attuazione del sistema, che coinvolge direttamente le amministrazioni e gli enti individuati dalla norma per consentire la gradualità dell'intervento e salvaguardare la peculiarità dei servizi offerti, riguarda diverse tipologie di atti, sia nella fase di presentazione di richieste o adempimenti degli obblighi da parte dei cittadini, sia nell'erogazione dei servizi e delle informazioni da parte della pubblica amministrazione. La norma è, quindi, diretta al perseguimento di un più immediato rapporto fra cittadino e amministrazione, secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

È prevista in ogni caso la possibilità per ciascun cittadino di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica per la richiesta e la ricezione degli atti e, per salvaguardare le fasce più deboli, resta ferma per le singole amministrazioni la possibilità di prevedere l'utilizzo delle modalità tradizionali per le situazioni di maggiore criticità sociale.

Coerentemente con le finalità perseguite dalla norma, il terzo periodo del comma 5 stabilisce in sostanza che la registrazione di un atto non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata è sostituita da una denuncia telematica, rinviando a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione degli atti per i quali la denuncia telematica sostituisce la registrazione. Per questi atti la denuncia assume qualità di fatto che, ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile, attribuisce data certa al contratto.

Con l'ultimo periodo del comma 5 si intende garantire agli uffici finanziari una tempistica maggiormente adeguata ai compiti da assolvere connessi alla registrazione telematica degli atti pubblici e delle scritture private autenticate.

La disposizione contenuta nel comma 6 trae giustificazione dal quadro normativo esistente sul regime di comunicazione del codice fiscale, che non tiene conto delle regole in materia di comunicazione di dati personali, introdotte successivamente, determinando disagi per i cittadini contribuenti e la pubblica amministrazione.

A tal fine, l'intervento del legislatore, che espressamente legittima la possibilità per la pubblica amministrazione di effettuare la verifica dei codici fiscali e dei correlati dati anagrafici, ai fini dell'adozione di un univoco criterio di identificazione dei cittadini-contribuenti, garantisce l'inserimento di corrette informazioni negli archivi della pubblica amministrazione.

Le disposizioni recate dai commi 7 e 8 intendono introdurre misure a favore dei soggetti che hanno un basso reddito di pensione consentendo la possibilità di rateizzare alcuni pagamenti, senza applicazione di interessi.

In particolare, il comma 7 prevede che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno sono rateizzate fino a un massimo di undici rate, se l'importo complessivamente dovuto supera 100 euro. La condizione richiesta è il non superamento del limite di reddito di pensione di 18.000 euro. È previsto che la rateazione non superi il mese relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre e, pertanto, l'ultima rata deve essere trattenuta nel mese

di novembre.

Il comma 8 prevede, a richiesta degli interessati, che l'ente che eroga il trattamento pensionistico trattienga l'importo del canone di abbonamento RAI. La richiesta deve essere fatta entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento e consente la rateazione in un numero massimo di undici rate, da concludersi entro il mese di novembre, con versamento dell'importo trattenuto nel mese di dicembre. Viene prevista l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'individuazione dei termini e delle modalità di versamento delle somme trattenute e delle modalità di certificazione.

È, infine, prevista la possibilità da parte degli enti erogatori di pensione di trattenere altri tributi dovuti ad enti, a richiesta degli interessati. In tal caso è prevista una apposita convenzione con l'ente percettore di detti tributi che regoli le modalità di attuazione della disposizione.

Il comma 9 contiene previsioni normative finalizzate ad accelerare la trattazione delle cause in materia tributaria e previdenziale.

In particolare, viene stabilito un termine massimo di centocinquanta giorni di efficacia della sospensione eventualmente concessa dal giudice tributario, al fine di incentivare la rapida trattazione delle cause, assicurando la riscossione in tempi brevi delle somme dovute in pendenza di giudizio.

Parimenti, viene stabilito un termine massimo di efficacia di centocinquanta giorni del provvedimento giudiziario che dispone la sospensione avente ad oggetto l'iscrizione al ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali. Inoltre, al fine di assicurare la rapida trattazione della causa, viene disposto che il giudice, in sede di emanazione del provvedimento di sospensione, fissi la data dell'udienza di trattazione entro i successivi trenta giorni e che la causa debba essere decisa entro i successivi centoventi giorni.

La disposizione contenuta nel comma 10 consente alle società beneficiarie del ramo di azienda relativo alla fiscalità locale, per effetto del trasferimento avvenuto ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di richiedere i dati e le notizie, strettamente necessarie per la riscossione dei ruoli residui ancora in carico alle stesse, agli enti locali che hanno emesso i ruoli.

Il citato comma 24, lettera *b*), infatti, nell'attuale formulazione, stabilisce che, con riferimento ai ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, si applica il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, esclusivamente nei rapporti tra le società scorporate e l'ente locale, non residuando alcuno spazio applicativo del citato decreto legislativo nei rapporti tra le predette società, non qualificabili come concessionari del servizio nazionale della riscossione, e l'amministrazione finanziaria.

Con la norma in commento, pertanto, fermo restando il divieto di accesso diretto al sistema informativo di cui all'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, si prevede, anche con riferimento ai profili connessi alla valutazione sull'inesigibilità delle quote, che le predette società possano richiedere le informazioni necessarie per la riscossione all'ente locale creditore che, a tal fine, può accedere al sistema informativo in argomento.

Con il comma 11 vengono apportate modifiche al regime di tassazione applicabile agli enti privati di previdenza e assistenza obbligatoria

In particolare, gli enti privati di previdenza obbligatoria vengono equiparati agli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per i quali è previsto che l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali non costituisca esercizio di attività commerciali. Infatti, la natura non commerciale della attività previdenziale e assistenziale svolta da detti enti privati non trova espresso riscontro nelle disposizioni vigenti in quanto l'articolo 74, comma 2, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, fa esclusivo riferimento alle suddette attività svolte da enti pubblici.

Inoltre, gli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, sono soggetti alle previsioni dell'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, con conseguente applicazione delle imposte indirette in misura fissa.

La previsione normativa contenuta nel comma 12 introduce misure finalizzate a rafforzare il procedimento riscossione dell'INPS.

Per l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali l'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede termini di decadenza a carico degli enti creditori per la formazione dei titoli esecutivi.

In particolare, i contributi debbono essere iscritti nei ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:

- entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi non pagati; in caso di denuncia o di comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, il termine del 31 dicembre dell'anno successivo decorre dalla data di conoscenza del debito stesso da parte dell'ente impositore;

- entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento, in caso di accertamento d'ufficio oppure per quelli sottoposti a gravame giudiziario, dopo che il provvedimento è divenuto definitivo.

Le disposizioni suddette non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004.

Infine, la disposizione di cui al comma 13 contiene alcune deroghe agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, per i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all'estero per motivi di lavoro, per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari e che, in virtù dell'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, mantengono ai fini fiscali la residenza in Italia.

La disposizione si riferisce, altresì, a quei soggetti che prestano la propria attività lavorativa all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati dall'Italia. Si tratta dei lavoratori presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia (ad esempio ONU, NATO, Unione europea, OCSE). Per tali soggetti gli accordi internazionali che riconoscono particolari privilegi e immunità alle organizzazioni internazionali fissano la residenza ai fini fiscali delle persone che lavorano presso tali organizzazioni nello Stato di provenienza, indipendentemente dai requisiti indicati nella normativa interna di ciascuno Stato.

L'esonero dall'obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi è giustificato, per esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari cui sono tenuti i predetti soggetti, fintanto che il lavoratore presta la propria attività all'estero e viene meno al rientro in Italia, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, gli investimenti o le attività all'estero.

La disposizione esonera dall'obbligo dichiarativo anche i frontalieri, limitatamente agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Art. 39. - (Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009). - Il presente articolo è volto a prorogare le disposizioni in tema di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo, relativamente ai comuni che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano subito danni da sismi di intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con apposito decreto del Commissario delegato.

In particolare, ai sensi del comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2010 il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo con volume di affari non superiore a 200.000 euro.

In base al comma 2, la proroga non si applica con riferimento alle ritenute da operare sui

redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e relativi versamenti.

Ai sensi del comma 3, la stessa proroga della sospensione è prevista per i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali posti a carico dei soggetti di cui al comma 1.

Per i tributi e contributi di cui ai commi 1 e 3, in caso di avvenuto pagamento non si fa luogo al rimborso.

Titolo III – SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE

Art. 40. - (*Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno*). – In considerazione della situazione di particolare difficoltà economica delle aree meridionali del territorio nazionale, al fine di migliorarne le condizioni per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva, la presente disposizione attribuisce alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia la facoltà di disporre, con proprie leggi, la modifica delle aliquote, fino all'azzeramento, dell'imposta sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché eventuali esenzioni, detrazioni e deduzioni relative alla medesima imposta, a favore delle nuove iniziative produttive.

La norma anticipa la realizzazione del federalismo fiscale che sarà attuata con l'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, dando una prima attuazione alla disciplina del tributo proprio derivato costituito dall'imposta regionale sulle attività produttive.

Le leggi emanate dalle regioni dovranno rispettare la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con ciascuna delle regioni che adottano leggi ai sensi della presente articolo, è stabilito il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le relative disposizioni.

Art. 41. - (*Regime fiscale di attrazione europea*). – La norma dispone una parziale autolimitazione della sovranità impositiva da parte dello Stato italiano, favorendo la circolazione di sottosistemi giuridici all'interno dell'Unione europea.

Le imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendono svolgere una nuova attività economica in Italia, possono chiedere l'applicazione – in alternativa alla normativa fiscale italiana – delle regole fiscali vigenti in uno Stato europeo diverso dall'Italia, vale a dire nello Stato di residenza o in un terzo Stato europeo. La scelta, estesa anche ai dipendenti e ai collaboratori delle suddette imprese, deve essere esercitata comunque nell'ambito della «comunità giuridica» costituita dagli Stati membri dell'Unione. A tal fine, è necessario interpellare l'Amministrazione finanziaria secondo la procedura di *ruling di standard* internazionale già prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Compatibilmente con le disposizioni comunitarie di riferimento, la norma prevede che le imprese in commento, che svolgono attività regolamentate, possono chiedere l'applicazione delle norme in materia di vigilanza dello Stato membro di residenza.

Le disposizioni attuative saranno stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con apposito decreto di natura non regolamentare.

Art. 42. - (*Reti di imprese*). – La norma intende fornire impulso allo strumento delle reti di imprese previsto dall'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, mediante attribuzione al direttore dell'Agenzia delle entrate della competenza a stabilire con apposito provvedimento le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese, nonché forme, modalità e termini per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dell'appartenenza a una rete di imprese.

Il comma 2 demanda ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di benefici fiscali, amministrativi e finanziari applicabili alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi del comma 1.

Art. 43. - (*Zone a burocrazia zero*). - Al fine di favorire le nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono istituite zone a burocrazia zero. In tali territori, nei confronti delle iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto i provvedimenti amministrativi, esclusi quelli di natura tributaria, sono adottati esclusivamente da un Commissario di Governo che, ove occorra, convoca apposite conferenze di servizi. Se entro il termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento non è stato emanato alcun provvedimento, questo si intende comunque adottato a favore del richiedente.

Inoltre, qualora la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane individuate dal CIPE, il sindaco concede le risorse previste a favore di tali zone franche urbane per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive ivi avviate.

Infine, le prefetture assicurano che nella realizzazione dei piani di sicurezza del territorio sia data priorità alle iniziative da assumere nelle zone a burocrazia zero.

Art. 44. - (*Incentivi per il rientro di ricercatori*). - La disposizione intende agevolare il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all'estero, ove svolgono o hanno svolto in via continuativa o, comunque, per un periodo sufficientemente prolungato attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università. L'agevolazione consiste nella esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia e dalla conseguente acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato. L'agevolazione decorre dal 1° gennaio 2011 per i soggetti che rientrano in Italia entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della disposizione. L'incentivo si applica con riferimento al periodo d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai due periodi d'imposta successivi, a condizione che mantenga la residenza fiscale in Italia.

Art. 45. - (*Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi*). - Secondo le stime elaborate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito al sistema incentivante vigente relativo ai certificati verdi sulle fonti rinnovabili, l'onere complessivo per l'obbligo 2008, che si è concluso nel 2009, è pari a due componenti: la prima, posta indirettamente a carico dei clienti finali nei prezzi dell'energia elettrica, pari, per il 2008, a circa 600 milioni di euro; una seconda componente, generatasi in misura significativa a partire dal 2008 a causa dell'«eccesso di offerta», posta a carico del gestore dei servizi elettrici e quindi della componente tariffaria A3, che risulta pari a 630 milioni di euro per la competenza dello stesso anno 2008 (la stima per il 2010 di tale componente risulta essere leggermente inferiore ai 600 milioni di euro).

Con la presente misura - che abolisce l'obbligo per il gestore unico, previsto in via transitoria, di ritirare i certificati verdi in eccesso di offerta - si elimina tale seconda voce di costo, con benefici sulla bolletta elettrica dei cittadini stimabili tra i 500 e i 600 milioni di euro annui.

Art. 46. - (*Rifinanziamento del fondo infrastrutture*). - La norma prevede che i mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, il cui onere di ammortamento sia a totale carico dello Stato e che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano rimasti interamente non erogati ai soggetti beneficiari, siano revocati e destinati ad altro scopo ovvero beneficiario.

La norma, in un'ottica, di efficientamento della spesa pubblica, è finalizzata a reinvestire in opere infrastrutturali importanti risorse finanziarie rimaste inutilizzate presso la Cassa depositi e prestiti nonostante lo Stato stia corrispondendo le rate per l'ammortamento dei mutui.

Condizione per la devoluzione ad altro scopo ovvero beneficiario è altresì la circostanza che, con oneri a valere sui mutui in parola, non siano stati aggiudicati, alla data di entrata in vigore del decreto, contratti di appalti di lavori relativi agli interventi finanziati dallo Stato; ciò al fine di salvaguardare infrastrutture già affidate evitando altresì contenziosi e richieste risarcitorie.

Al fine di consentire una precisa individuazione dei finanziamenti con le caratteristiche indicate, la norma prevede un obbligo di comunicazione, a carico delle parti del contratto di mutuo, circa l'esistenza di finanziamenti rientranti nell'ambito operativo della norma medesima.

La disposizione prevede altresì la responsabilità, in capo al soggetto beneficiario, per le obbligazioni che dovessero emergere a causa della destinazione ad altro scopo del mutuo a seguito di mancata o ritardata comunicazione della sussistenza di aggiudicazione di contratti ostativi alla devoluzione del mutuo.

Le modalità di attuazione sono demandate a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuati i mutui da revocare e devolvere ad altro scopo, con invarianza dei piani di ammortamento dei mutui in corso.

La norma prevede infine che il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisca la destinazione delle risorse derivanti dalla revoca dei mutui, per la prosecuzione della realizzazione del programma di infrastrutture strategiche.

Art. 47. - (*Concessioni autostradali*). - In particolare, al comma 1, lettera *a*), è previsto il differimento al 31 luglio 2010 del termine, previsto dall'articolo 8-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che consente di procedere, mediante l'approvazione per legge degli schemi di convenzione già sottoscritti, al tempestivo avvio degli investimenti infrastrutturali autostradali previsti dalle convenzioni.

Al comma 1, lettera *b*), è stabilito che l'anticipazione della gara, comunque differita al 30 settembre 2010, per l'affidamento delle concessioni in scadenza entro il 2014, riguardi, al momento, solo la convenzione autostradale relativa all'Autostrada del Brennero. Al riguardo è stabilito che il bando di gara preveda, oltre ai contenuti che saranno impartiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, un versamento annuo in conto entrate dello Stato da parte del nuovo concessionario autostradale di 70 milioni di euro a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione.

Il comma 2 prevede alcune modificazioni al comma 13 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplinante il fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria del Brennero; in primo luogo, in vista della messa a gara della concessione dell'infrastruttura autostradale del Brennero, viene generalizzata, con l'introduzione del riferimento al titolare della concessione autostradale, la disciplina relativa all'accantonamento e all'utilizzo del fondo, ora riferita solo all'attuale concessionario, Autostrada del Brennero SpA. L'utilizzo di tale fondo dovrà avvenire in base ad un piano di investimento da approvare con apposito decreto entro il 30 giugno 2012, e il fondo potrà essere impiegato anche per la copertura delle opere infrastrutturali connesse al tunnel (Fortezza-Verona).

È previsto poi, al fine di evitare di dover trovare una nuova copertura per le opere finanziate con il fondo per la parte sottratta dalle imposte, che l'esenzione fiscale sia estesa anche alla fase di utilizzo del fondo accantonato.

Il comma 3, con norma di carattere interpretativo, consente di individuare il soggetto tenuto alla verifica, per quanto concerne gli schemi di convenzione, del recepimento delle prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, nonché di garantire che di tale recepimento venga informato il Ministero vigilante (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Art. 48. - (*Disposizioni in materia di procedure concorsuali*). - La disposizione di cui al comma 1 è volta a favorire e promuovere l'erogazione di nuovi finanziamenti all'impresa in difficoltà da parte sia di intermediari bancari e finanziari che dei soci. Nella prassi applicativa, infatti, se diffusi sono gli accordi nei quali creditori e soci sono soliti rinunciare a parte dei

crediti esistenti ovvero concedere moratorie in funzione del risanamento dell'impresa, più complesse sono le determinazioni in ordine alla erogazione di nuovi finanziamenti. Questi ultimi comportano un ulteriore accrescimento del rischio di credito da parte del finanziatore e il riconoscimento, sia pur in presenza di specifiche condizioni, del beneficio della prededucibilità potrebbe rappresentare un importante incentivo nella loro erogazione a sostegno dell'impresa.

La prededuzione è stata limitata, a tutela della massa dei creditori, solo con riferimento agli strumenti di risanamento configurati dalla nuova legge fallimentare che prevedono l'intervento dell'autorità giudiziaria.

La norma tutela i finanziamenti erogati in attuazione degli accordi (concordatari ovvero di ristrutturazione dei debiti), affiancando ad essa quella relativa ai finanziamenti-ponte concessi ed erogati dagli intermediari nella fase precedente il deposito delle domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti e di omologa degli accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* della legge fallimentare, in considerazione del fatto che la formazione del piano o dell'accordo richiede un periodo anche non breve, in cui il finanziamento può essere essenziale per conservare all'impresa prospettive di continuità aziendale.

Lo stesso spirito è alla base del riconoscimento della prededuzione ai finanziamenti dei soci, che comporta l'esigenza di derogare alle disposizioni codicistiche in tema di postergazione e in particolare agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile.

Si ritiene infine che il beneficio della prededuzione debba essere riconosciuto al compenso del professionista incaricato dell'attestazione di fattibilità/ragionevolezza dell'accordo, conformemente a quanto previsto dalle nuove disposizioni di legge più volte citate.

La disposizione di cui al comma 2 integra la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis*, nell'ottica di introdurre elementi di flessibilità ed efficienza

Nel caso degli accordi di ristrutturazione, la disciplina oggi vigente consente all'imprenditore in crisi che abbia raggiunto un'intesa con la maggioranza qualificata dei creditori di chiederne l'omologa al tribunale, beneficiando nel frattempo della sospensione delle azioni esecutive e cautelari per un periodo di sessanta giorni. Tuttavia, la prassi applicativa evidenzia come momento cruciale e critico sia anche quello delle trattative, nel corso delle quali è del pari importante eliminare eventuali azioni di disturbo e consentire alle parti in trattativa di fotografare con certezza i beni patrimoniali dell'impresa per determinare le misure concretamente realizzabili per la ristrutturazione dei debiti. La norma proposta mira a garantire la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso anche durante le trattative, preservando al contempo i diritti dei creditori estranei, atteso che la predetta sospensione è decisa dal giudice all'esito di un'udienza alla quale sono chiamati a partecipare tutti i creditori.

Art. 49. - (*Disposizioni in materia di conferenza di servizi*). – La norma in esame modifica le disposizioni contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo in materia di conferenza di servizi (articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241) al fine di semplificare la relativa disciplina ed accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento finale.

Il comma 1 rimette alla discrezionalità della pubblica amministrazione la decisione di convocare la conferenza di servizi istruttoria, evitando che la mancata adozione di tale modulo procedurale possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo.

Quanto alla conferenza di servizi decisoria, che resta obbligatoria, il comma 1, lettera *b*), chiarisce che nei procedimenti pluristrutturati l'assenza delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte non obbliga la pubblica amministrazione procedente ad indire la conferenza di servizi, in tutti i casi in cui esistano espresse previsioni normative che lo consentano.

Il comma 2 modifica l'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990 per consentire semplificazioni procedurali nei casi in cui sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica. A tal fine è previsto che il soprintendente si esprima un'unica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi, sulla base di un calendario almeno trimestrale delle riunioni delle conferenze concordato con lo sportello unico o con il comune.

La norma interviene, altresì, sullo stesso articolo 14-*ter* (lavori della conferenza di servizi) prevedendo che i risultati e le prescrizioni conseguiti nell'ambito della VAS devono essere

utilizzati senza modificazioni ai fini della VIA, qualora effettuata dalla medesima autorità competente ad effettuare la VAS.

In tal modo si accelera il rilascio degli assensi da parte delle amministrazioni coinvolte e si evita la duplicazione di valutazioni già effettuate in sede di VAS.

Ciò, ovviamente, può funzionare solo laddove ci sia coincidenza tra l'autorità competente ad effettuare la VAS e l'autorità competente ad effettuare la VIA; una tale specificazione è in linea con i rilievi formulati dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera dei deputati in sede di parere sul testo del disegno di legge n. 3209-*bis*.

Si provvede, inoltre, a sostituire il comma 6-*bis* relativo alle fasi di adozione del provvedimento finale, quali la redazione del verbale, la determinazione conclusiva ed il provvedimento, prevedendo che la determinazione conclusiva del procedimento sostituisca qualsiasi altro atto di competenza delle altre amministrazioni.

Soltanto in caso di VIA statale è prevista la possibilità che l'amministrazione procedente chieda l'intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per consentire la conclusione dei lavori della conferenza entro un termine ragionevole.

Inoltre, viene modificato il comma 7 dell'articolo 14-*ter* nel senso di considerare acquisito il parere delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti nei casi in cui il relativo rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata in sede di conferenza. Da tale previsione sono esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA.

Il comma 3 modifica la disciplina in materia di dissenso, prescrivendo che anche le amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti si esprimano in sede di conferenza di servizi.

Si accorpano infine i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqies* dell'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990 al fine di semplificare il procedimento nei casi in cui vi sia dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Il comma 4, infine, modifica l'articolo 29, comma 2-*ter* della legge n. 241 del 1990 al fine a rendere omogenea sul territorio nazionale la disciplina della conferenza di servizi, facendola rientrare nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 50. - (*Censimento*). - Viene indetto il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni, nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni no profit ed, infine, il 6° censimento generale dell'agricoltura. A tal fine, l'ISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e Bolzano per i rispettivi territori di competenza.

Nel Piano generale di censimento vengono definiti in estrema sintesi, la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure, gli obblighi a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche per fornire all'ISTAT le basi dati amministrative relative ai soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria.

Per provvedere allo svolgimento della molteplicità di compiti suindicati, l'ISTAT stabilisce, in ragione delle diverse tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012.

Art. 51. - (*Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale*) - L'articolo introduce disposizioni dirette a semplificare le procedure per l'installazione di impianti di rifornimento del gas naturale (metano) al fine di promuovere

l'utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile, i quali, negli ultimi tempi, stanno trovando una sempre più elevata diffusione soprattutto nelle regioni del nord Italia.

I vantaggi delle auto a metano sono di immediata percezione; oltre ad una drastica riduzione dei danni da inquinamento ambientale, consentono un significativo risparmio economico, riconducibile all'entità notevolmente inferiore del prezzo al distributore del gas naturale rispetto a quello della benzina e del gasolio, a parità di percorrenza ottenibile.

Purtroppo, allo stato attuale, la rete distributiva di metano è piuttosto scarsa essendo presenti sul territorio italiano circa 750 distributori, con poche stazioni autostradali e orari di apertura relativamente ridotti.

Per ovviare a tale inconveniente e creare le condizioni perché si possa formare nel territorio italiano una rete capillare di distributori per autoveicoli a metano, si propone di eliminare una serie di inutili adempimenti che di fatto ostacolano il raggiungimento di tale obiettivo.

In particolare, il comma 1 introduce la possibilità di installare i suddetti impianti di rifornimento con una semplice d.i.a. (dichiarazione di inizio attività), da presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

A tale semplificazione si aggiunge la previsione del comma 5 che elimina la necessità del preventivo rilascio di una autorizzazione antincendio, fermi restando i poteri dell'autorità competente di effettuare controlli ed emettere prescrizioni, nonché l'obbligo per l'impresa installatrice di rilasciare al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti alla normativa vigente, la cui mancata esibizione comporta l'applicazione di apposite sanzioni amministrative pecuniarie.

Le regole per l'installazione degli apparecchi di distribuzione e le modalità di esercizio degli stessi saranno dettate con apposito decreto del Ministro dell'interno.

Il comma 7 dispone una proroga di sessanta giorni per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. L'adozione di tale decreto si rende necessaria, in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante auto servizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale.

Al fine di addivenire ad una soluzione condivisa e concordata non solo tra le istituzioni interessate (la materia, infatti, rientra nella sfera di competenza di regioni, comuni e province) ma anche tra le associazioni di categorie del settore taxi e del noleggio con conducente, si è insediato un tavolo tecnico che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti interessati e che si propone di emendare o comunque di correggere il predetto articolo 29, comma 1-*quater*.

Peraltro, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto un Protocollo d'intesa, concordato con ANCI, UPI e regioni, che si prefigge la riformulazione della suddetta norma secondo le modalità nello stesso contenute ed è in corso apposita istruttoria in sede di Conferenza unificata per giungere ad un'intesa tra le istituzioni in ordine ai principi cui dovrà uniformarsi l'emananda disciplina del settore.

La norma proposta, pertanto, si rende necessario al fine di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione dell'articolo 29, comma 1-*quater*, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall'applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.

Art. 52. - (*Fondazioni bancarie*). – L'intervento è diretto a risolvere le problematiche interpretative, in materia di vigilanza sugli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1,

del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, insorte in relazione all'evoluzione di detti organismi. Al riguardo appare necessario adottare una norma interpretativa del comma 1 dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo, finalizzata a riconoscere chiaramente in capo al Ministero dell'economia e delle finanze la vigilanza su tutte le fondazioni di cui trattasi fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, e, anche successivamente, su quelle che rimarranno titolari di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorreranno al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo.

Art. 53. - (*Contratto di produttività*). - L'articolo in oggetto dispone che per il 2011 la quota di retribuzione erogata in attuazione di contratti collettivi anche aziendali o territoriali, e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa - anche nell'ottica della modulazione degli orari di lavoro e delle politiche di conciliazione - nonché all'andamento economico e agli utili d'impresa, sia sottoposta a una tassazione sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, con il beneficio, inoltre, di uno sgravio dei contributi dovuti sia dall'impresa che dal lavoratore.

Viene elevato a 40.000 euro il limite reddituale per applicare l'imposta sostitutiva, fermo restando il limite complessivo di 6.000 euro lordi.

L'entità dell'agevolazione fiscale e dello sgravio contributivo viene demandata ad apposito provvedimento da emanare entro il 31 dicembre 2010, sentite le parti sociali.

Art. 54. - (*Expo*). - Si prevede che, fermo restando il finanziamento integrale delle opere connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la EXPO 2015 s.p.a. è soggetto attuatore possa essere utilizzata per far fronte, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, alle spese di funzionamento della stessa società, ferma restando la partecipazione *pro-quota* alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti.

I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della EXPO 2015 s.p.a. sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il comma 3 prevede la attribuzione all'organo amministrativo, in via esclusiva, delle competenze in materia di personale e consulenze, al fine di garantire la collegialità delle decisioni per tale tipologia di atti. Per tali spese è richiamato il principio generale di contenimento dei costi, anche tenuto conto del fatto che gli impegni assunti dalla società devono essere compatibili con la prevedibile riduzione dell'attività della stessa dopo la conclusione dell'evento espositivo.

Il comma 4 prevede una relazione trimestrale, al fine di garantire la massima trasparenza sull'efficiente utilizzo delle risorse assegnate.

Art. 55. - (*Disposizioni finanziarie*). - Il comma 3 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010, per la prosecuzione degli interventi previsti nei commi 74 e 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Si ricorda che il citato comma 74 ha autorizzato la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia, con la possibilità di una ulteriore proroga per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità. Il comma 75 ha previsto la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate la corresponsione di un'indennità di importo analogo all'indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

Inoltre è previsto un finanziamento di 53 milioni di euro per l'anno 2010, connessa agli oneri riferiti alla Tabella A relativa alle spese occorrenti all'istituzione del servizio militare

professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché all'evoluzione delle spese relative alla legge 23 agosto 2004, n. 226, recante sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata.

Il comma 4 autorizza la spesa di 18,5 milioni di euro per l'anno 2010 per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia.

Il comma 6 prevede che una quota delle risorse derivanti dalle maggiori entrate e minori spese conseguenti all'applicazione del presente provvedimento è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per interventi strutturali di politica economica per essere finalizzata alla copertura della manovra finanziaria per l'anno 2011.